SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 dicembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 193

AGENZIA DELLE ENTRATE

03A13515

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Moustafa Gaber Hussein di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Moustafa Gaber Hussein, nato a Behira (Egitto) il 19 febbraio 1969, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale egiziano di «Avocat», di cui è in possesso, conseguito presso l'«Università di Alessandria (Egitto)» settembre 1992, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Laurea in giurisprudenza», conseguito presso l'«Università di Alessandria» nel settembre 1992;

Considerato inoltre che è iscritto all'«Albo generale del sindacato degli avvocati» di Alessandria, n. 14961 dal 21 agosto 1996 nel registro di prima istanza e dal 28 agosto 2002 nel registro d'appello, come attestato dal «Sindacato degli avvocati» stesso;

Vista la determinazione della Conferenza dei servizi del 14 luglio 2003;

Considerato il parere scritto del rappresentante di categoria;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Lecco in data 3 marzo 2003 con scadenza in data 17 maggio 2005, per motivi di lavoro subordinato;

Visti gli articoli 6, n. 2 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per motivi familiari;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Moustafa Gaber Hussein, nato a Behira (Egitto) il 19 febbraio 1969, cittadino egiziano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto processuale civile;
3) diritto penale;
4) diritto processuale penale;
5) diritto amministrativo;
6) diritto costituzionale;
7) ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A13756

DECRETO 5 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Behairy Hassam Abd El Maguid Hashad di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Behairy Hassam Abd El Maguid Hashad, nato a Il Cairo (Egitto) il 28 ottobre 1967, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale egiziano di avvocato, di cui è in possesso, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza», conseguito presso l'«Università di Ain Shams» in data 25 settembre 1989;

Considerato inoltre che è iscritto all'«Ordine degli avvocati della Repubblica Araba d'Egitto», dal 20 gennaio 1993 nel registro di prima istanza e dal 22 aprile 1998 nel registro d'appello, come attestato dall'«Ordine degli avvocati» stesso;

Vista la determinazione della Conferenza dei servizi del 14 luglio 2003;

Considerato il parere scritto del rappresentante di categoria;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Behairy Hussam Abd El Magui Hashad, nato a Il Cairo (Egitto) il 28 ottobre 1967, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto processuale civile;
3) diritto penale;
4) diritto processuale penale;
5) diritto amministrativo;
6) diritto costituzionale;
7) ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riumsce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A13757

DECRETO 5 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Hofer Martin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Vista l'istanza del sig. Hofer Martin, nato a Bolzano l'11 novembre 1977, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom-Ingenieur Univ.» conseguito presso la «Die Technische Universitat» di Monaco (Germania) in data 6 maggio 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 2 ottobre 2003;

Considerato il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di - Ingegnere sez. *A* - settore industriale - e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Hofer Martin, nato a Bolzano l'11 novembre 1977, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. *A*, settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) scienza delle costruzioni;

2) costruzioni di macchine.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame orale e scritto da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame scritto, consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

d) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. *A*, settore industriale.

f) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un'ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

03A13758

DECRETO 5 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Montemurro Andrea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Vista l'istanza del sig. Montemurro Andrea, nato a Varese il 6 gennaio 1962, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicoterapeuta, conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicoterapeuta;

Considerato che il sig. Montemurro è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della psicoterapia, rilasciato dal «Dipartimento delle opere sociali - Divisione della salute pubblica - sezione sanitaria» del Canton Ticino, in data 13 agosto 2001;

Considerato che il richiedente ha già presentato domanda per il riconoscimento del titolo professionale di psicologo, ottenendone il riconoscimento con il decreto dirigenziale, datato 11 settembre 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 2 ottobre 2003 in cui si è espresso parere favorevole per la richiesta all'esercizio della psicoterapia senza l'applicazione di misure compensative;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione professionale del richiedente appare completa ai fini dell'accoglimento della richiesta di riconoscimento per l'attività di psicoterapeuta;

Decreta:

Al sig. Montemurro Andrea, nato a Varese il 6 gennaio 1962, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di psicoterapeuta, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi anche come psicoterapeuta.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A13579

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 novembre 2003.

Trasferimento della sezione staccata della Commissione tributaria regionale del Veneto.

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI VENEZIA

Vista la nota della dirigente di questa Commissione del 19 novembre 2003, prot. n. 7441/03/Dir. con la quale comunica dell'incontro tra la stessa e il direttore della commissione tributaria provinciale di Verona, per il trasferimento dei locali della sezione staccata di Verona nella sede della Commissione di cui sopra;

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Verona può predisporre degli spazi da destinare alla sede della sezione staccata di questa Commissione, anche considerando la notevole riduzione delle spese per l'amministrazione;

Dispone

che a far data dal 1° gennaio 2004 la sede della sezione staccata della Commissione tributaria regionale del Veneto venga trasferita nella sede della Commissione tributaria provinciale di Verona sita in lungadige Capuleti n. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato:

1) al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione risorse;

2) al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

3) all'Agenzia delle entrate, direzione regionale del Veneto, perché provveda a comunicare il presente decreto a tutti gli uffici dipendenti del Veneto;

4) ai presidenti degli ordini professionali di Venezia e di tutte le province del Veneto;

5) al dirigente della segreteria della Commissione tributaria regionale di Venezia.

Venezia, 28 novembre 2003

Il presidente: FABBRI

03A13704

DECRETO 4 dicembre 2003.

Decadenza della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. 1336 del comune di Carpi, di cui è titolare la Agenzia Ippica Carpi S.n.c. di Mecacci Luigi & C.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, recante norme per il riordino della disciplina dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale ed a quota fissa a persone fisiche o società;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 28 settembre 1999, n. 228, con il quale sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato dal decreto interdirigenziale 2 agosto 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 452 del 2001;

Visto l'atto di adesione formalizzato in data 21 novembre 2002, sottoscrivendo, alla presenza di un rappresentante dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di uno del Ministero delle politiche agricole e forestali, una dichiarazione secondo lo schema previsto nell'allegato *D* al decreto interdirigenziale 6 giugno 2002;

Considerato che con nota prot. n. 44514 del 21 ottobre 2003 la ditta Agenzia Ippica Carpi S.n.c. di Mecacci Luigi & C. titolare della concessione n. 1336 è stata informata delle nuove e più favorevoli condizioni economiche delle convenzioni che accedono alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche, previste dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e dal decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 2003;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2003, prima citato, sono stati trasmessi il riepilogo ed i dati analitici relativi alle somme dovute da codesta concessionaria per la regolarizzazione della propria posizione contabile, con l'invito di comunicare, entro il 30 ottobre 2003, l'adesione prevista dall'art. 2 del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003 e di inviare, entro quindici giorni dal termine di scadenza, copia dei versamenti di cui allo stesso art. 2, ove dovuti;

Considerato che nella medesima nota è stata richiamata l'attenzione sulla circostanza che la mancata comunicazione dell'adesione o il mancato pagamento anche di una sola rata delle somme indicate avrebbe comportato la decadenza dal rapporto concessorio, dichiarata con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con il capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali e l'applicazione delle misure previste dagli articoli 7, commi 1 e 8 del decreto interdirigenziale più volte citato;

Preso atto che la ditta Agenzia Ippica Carpi S.n.c. di Mecacci Luigi & C., titolare della concessione n. 1336 del comune di Carpi (Modena), con nota del 30 ottobre 2003 ha comunicato di non aderire alle disposizioni del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003 per la regolarizzazione della propria posizione e quindi di voler cessare l'attività di raccolta delle scommesse a norma dell'art. 8, comma 7, del decreto-legge n. 147, sopra menzionato;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Si dichiara decaduta la ditta Agenzia Ippica Carpi S.n.c. di Mecacci Luigi & C., con sede legale in via dei Barberi n. 108 - 58100 Grosseto, dalla concessione n. 1336 per la raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa del comune di Carpi (Modena).

2. Si avverte che questa Amministrazione provvederà, ai sensi dell'art. 8 del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo, nonché un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002, nonché le somme dovute per l'anno 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 7 della convenzione approvata con decreto interministeriale 20 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2003

Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
TINO

Il capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi Ministero delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

03A13774

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 dicembre 2003.

Ri-registrazione provvisoria dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Raxil Complex Liquido, miscela di imazalil e altre sostanze attive, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva imazalil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA
E DEGLI ALIMENTI - UFFICIO XVI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale del 16 dicembre 1998 di recepimento della direttiva 97/73/CE del 15 dicembre 1997, relativo all'iscrizione della sostanza attiva imazalil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 1 del citato decreto, che stabilisce l'iscrizione della sostanza attiva imazalil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2008;

Considerato che il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Raxil Complex Liquido, elencato nell'allegato al presente decreto, ha presentato la domanda ed ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 16 dicembre 1998, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere espresso in data 11 dicembre 2002 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria fino al 31 dicembre 2008 del prodotto fitosanitario riportato in allegato, fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla revisione comunitaria, attualmente in corso, delle altre sostanze attive componenti nonché gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 5 del citato decreto 16 dicembre 1998 in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto inoltre il parere espresso in data 23 ottobre 2003 dalla citata commissione, favorevole alla modifica di frasi cautelative da riportare in etichetta;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 dicembre 2008 il prodotto fitosanitario di cui trattasi, con adeguamento di frasi cautelative da riportare in etichetta, conformemente ai pareri espressi dalla citata commissione;

Vista la nota pervenuta in data 14 novembre 2003 con la quale l'impresa Bayer Cropscience S.r.l. ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio in data 27 ottobre 2003;

Visti i versamenti effettuati ai sensi dei decreti ministeriali 19 luglio 1993 e 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prodotto fitosanitario Raxil Complex Liquido elencato in allegato, contenente la sostanza attiva imazalil in miscela con altre sostanze attive, è ri-registrato provvisoriamente fino al 31 dicembre 2008, con adeguamento di frasi cautelative da riportare in etichetta.

2. Sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla revisione comunitaria, attualmente in corso, delle altre sostanze attive componenti nonché gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 5 del citato decreto 16 dicembre 1998, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995.

3. È approvata quale parte integrante del decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario contenente imazalil in miscela con altre sostanze attive ri-registrato provvisoriamente fino al 31 dicembre 2008:

Nome prodotto	Impresa	N. reg.	Sostanza attiva
Raxil complex liquido	Bayer CropScience S.r.l.	Reg. 8739 del 30.03.95	Imazalil + Tebuconazolo

RAXIL COMPLEX LIQUIDO

FUNGICIDA ORGANICO
per la concia delle sementi di frumento, orzo, segale, avena

COMPOSIZIONE
100 g di Raxil Complex Liquido contengono:
1,44 g di tebuconazolo puro (=15,4 g/l)
1,92 g di imazalil puro (=20,5 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Tebuconazolo 1,44%, imazalil 1,92%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
TEBUCONAZOLO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuile ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
IMAZALIL
Sintomi: nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, ptosi, lacrimazione, ipotonia, atassia, ipotermia.
Terapia: sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni.
ISTRUZIONI PER L'USO
Caratteristiche: il Raxil Complex Liquido è un fungicida ad ampio spettro d'azione, particolarmente indicato come conciante per le sementi dei cereali. In base alla proprietà sistemica dei suoi componenti possono essere combattuti sia patogeni fungini che si fissano esternamente sul seme, che patogeni che si sviluppano all'interno del seme.
Campi e dosi di impiego
Frumento: 200 ml per 100 kg di semente contro carie (*Tilletia caries, Tilletia foetida*), carbone (*Ustilago tritici, Urocystis tritici*), septoriosi (*Leptosphaeria nodorum*), con azione collaterale contro *Fusarium spp.*
Orzo: 200 ml per 100 kg di semente contro carbone fisso e volante (*Ustilago hordei, Ustilago nuda*), elmintosporiosi (*Helminthosporium gramineum, Pyrenophora teres, Cochliobolus sativus*) con azione collaterale contro *Fusarium spp.*
Segale: 200 ml per 100 kg di semente contro carbone (*Urocystis occulta*), con azione collaterale contro *Fusarium spp.*
Avena: 200 ml per 100 kg di semente contro carbone (*Ustilago avenae*), con azione collaterale contro *Fusarium spp.*
Modo di impiego
La formulazione del Raxil Complex Liquido è particolarmente adatta per la concia umida delle sementi. A seconda delle attrezzature utilizzate, il prodotto può essere impiegato tale e quale oppure diluito in acqua.
Avvertenza: i semi trattati con Raxil Complex Liquido non possono essere destinati alla alimentazione umana ed animale. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti nocivi.
Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Attenzione: La soluzione o il prodotto eccedenti ai trattamenti devono essere prelevati da ditte autorizzate allo smaltimento ai sensi del Dlvo 22 del 5/2/1997.
Il formulato contiene una sostanza attiva tossica per la fauna.

BAYER CROPSCIENCE S.r.l. - MILANO
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania); Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Registrazione Ministero Sanità n. 8739 del 23.03.95
DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
litri 1-5-25-50-1000
Partita n.
IL CONTENITORE, COMPLETAMENTE SVUOTATO, NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
Smaltire secondo le norme vigenti
***ATTENZIONE: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente.**
In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto contenere le perdite usando sabbia o segatura o altro materiale inerte per assorbire il prodotto sversato. Trasferire l'inerte contaminato in un contenitore dotato di chiusura avendo cura di etichettare il contenitore indicando il nome del prodotto e la classificazione di pericolo, e trasportare/far trasportare a Bayer CropScience S.r.l., via delle Industrie 9, 24040 Filago, telefono per emergenza 035/990111.
Impedire l'inquinamento di reti fognarie e corsi d'acqua.
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.
***Attenzione: confezione ad esclusivo uso industriale.**

Bayer CropScience

*indicazione unicamente per la confezione da 1000 litri

0113

03A13771

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° dicembre 2003.

Conferimento al Consorzio del vino Brunello di Montalcino dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Sant'Antimo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni, e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 gennaio 1996 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Sant'Antimo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino, con sede in Montalcino (Siena), Costa del Municipio n. 1, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Sant'Antimo», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella, specifica riunione del 2 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 2 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio del vino Brunello di Montalcino, con sede in Montalcino (Siena), Costa del Municipio n. 1, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Sant'Antimo», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino Brunello di Montalcino, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Sant'Antimo» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Sant'Antimo» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni l'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria e artigianato competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria e artigianato competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992 n. 164

e al decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria e artigianato può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Sant'Antimo», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando, anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Sant'Antimo», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, e della regione Toscana, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e, può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13699

DECRETO 1° dicembre 2003.

Conferimento al Consorzio del vino Brunello di Montalcino dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Moscadello di Montalcino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni, e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle, politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 28 settembre 1995 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Moscadello di Montalcino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino, con sede in Montalcino (Siena), Costa del Municipio n. 1, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Moscadello di Montalcino», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella, specifica riunione del 2 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 2 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio del vino Brunello di Montalcino, con sede in Montalcino (Siena), Costa del Municipio n. 1, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Moscadello di Montalcino», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino Brunello di Montalcino, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Moscadello di Montalcino» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Moscadello di Montalcino» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni l'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria e artigianato competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria e artigianato competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria e artigianato può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Moscadello di Montalcino», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Con-

sorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando, anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Moscadello di Montalcino», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, e della regione Toscana, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13700

DECRETO 1° dicembre 2003.

Conferimento al Consorzio del vino Brunello di Montalcino dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Rosso di Montalcino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volon-

tari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 giugno 1996 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Rosso di Montalcino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino, con sede in Montalcino (Siena), Costa del Municipio n. 1, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Rosso di Montalcino», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 2 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 2 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio del vino Brunello di Montalcino, con sede in Montalcino (Siena), Costa del Municipio n. 1, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Rosso di Montalcino», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino Brunello di Montalcino, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Rosso di Montalcino» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Rosso di Montalcino» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei v.q.p.r.d.; in particolare la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Rosso di Montalcino», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Rosso di Montalcino», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Toscana, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13701

DECRETO 2 dicembre 2003.

Conferimento al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Rosso di Montepulciano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 luglio 1999 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Rosso di Montepulciano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, con sede in Montepulciano (Siena), Piazza Grande n. 7, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Rosso di Montepulciano», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 2 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato consorzio di tutela e della regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 2 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, con sede in Montepulciano (Siena), piazza Grande n. 7, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Rosso di Montepulciano», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del Vino Nobile di Montepulciano, di seguito denominato consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Rosso di Montepulciano» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Rosso di Montepulciano» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei v.q.p.r.d.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Rosso di Montepulciano», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e

comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Rosso di Montepulciano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Toscana, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13639

DECRETO 2 dicembre 2003.

Conferimento al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Vin Santo di Montepulciano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 ottobre 1996 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Vin Santo di Montepulciano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, con sede in Montepulciano (Siena), piazza Grande n. 7, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Vin Santo di Montepulciano», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 2 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato consorzio di tutela e della regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 2 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, con sede in Montepulciano (Siena), piazza Grande n. 7, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Vin Santo di Montepulciano», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del Vino Nobile di Montepulciano, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Vin Santo di Montepulciano» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Vin Santo di Montepulciano» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei v.q.p.r.d.; in particolare la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Vin Santo di Montepulciano», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di

conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Vin Santo di Montepulciano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Toscana, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13640

DECRETO 4 dicembre 2003.

Modifica del decreto 28 ottobre 2003, concernente il conferimento al Consorzio del vino Brunello di Montalcino dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOCG «Brunello di Montalcino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto il decreto 28 ottobre 2003 con il quale ai sensi della citata normativa è stato conferito al Consorzio del vino Brunello di Montalcino l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Brunello di Montalcino»;

Ritenuto opportuno, al fine di semplificare l'attività degli enti competenti in materia di gestione e di vigilanza nel settore dei vini a denominazione di origine, dover integrare il predetto decreto 28 ottobre 2003 con l'attribuzione a carico del Consorzio autorizzato dell'onere di fornire ai citati enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 4 del decreto 28 ottobre 2003, concernente il conferimento al Consorzio del vino Brunello di Montalcino dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Brunello di Montalcino», è integrato con il seguente comma 2:

«2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13702

DECRETO 4 dicembre 2003.

Modifica del decreto 28 ottobre 2003, concernente il conferimento al Consorzio del vino Chianti Classico dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOCG «Chianti Classico».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto il decreto 28 ottobre 2003 con il quale ai sensi della citata normativa è stato conferito al Consorzio del vino Chianti Classico l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Chianti Classico»;

Ritenuto opportuno, al fine di semplificare l'attività degli enti competenti in materia di gestione e di vigilanza nel settore dei vini a denominazione di origine, dover integrare il predetto decreto 28 ottobre 2003 con l'attribuzione a carico del Consorzio autorizzato dell'onere di fornire ai citati enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 4 del decreto 28 ottobre 2003, concernente il conferimento al Consorzio del vino Chianti Classico dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Chianti Classico», è integrato con il seguente comma 2:

«2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13703

DECRETO 11 dicembre 2003.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Cuneo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto il proprio decreto 23 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, con il quale veniva dichiarata l'eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dall'11 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 in provincia di Cuneo;

Vista la nota 27 ottobre 2003 con la quale la regione Piemonte chiede di inserire i comuni di San Michele Mondovì e Lesegno tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 23 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 185/1992;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dall'11 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 in provincia di Cuneo, di cui al decreto 23 giugno 2003 richiamato nelle premesse, è estesa ai comuni di San Michele Mondovì e Lesegno, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A13705

DECRETO 11 dicembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Cremona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declatoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 24 luglio 2003 nella provincia di Cremona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezzionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture

aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Cremona:

tromba d'aria del 24 luglio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b), c),* nel territorio dei comuni di Azzanello, Bordolano, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelvisconti, Corte de' Cortesi con Cignone, Soresina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A13706

DECRETO 11 dicembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Gorizia e Udine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declatoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° maggio 2003 al 29 agosto 2003 nella provincia di Gorizia;

grandinate dell'11 settembre 2003 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Gorizia:

siccità dal 1° maggio 2003 al 29 agosto 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* nel territorio dei comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Grado, Savogna d'Isonzo;

Udine:

grandinate dell'11 settembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b),* nel territorio del comune di Reana del Roiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A13707

DECRETO 11 dicembre 2003.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Catania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione del-

l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2003, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità delle gelate verificatesi dal 1º dicembre 2001 al 31 gennaio 2002 in provincia di Catania per l'accesso alle provvidenze di cui alla legge n. 185/1992, art. 3, comma 2, lettera *e)*;

Vista la nota 25 giugno 2003 con la quale la regione Sicilia chiede di inserire il comune di Fiumefreddo di Sicilia tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 28 febbraio 2003;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle gelate verificatesi dal 1º dicembre 2001 al 31 gennaio 2002 in provincia di Catania, di cui al decreto 28 febbraio 2003 richiamato nelle premesse, è estesa al comune di Fiumefreddo di Sicilia, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, specificate nel medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A13716

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2003.

Aggiornamento dell'elenco delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura responsabili della tenuta dell'albo degli imbottigliatori di ciascuna DOCG, DOC e IGT (decreto 31 luglio 2003, art. 2, comma 3).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini» ed in particolare l'art. 11, comma 1, che prevede l'emanazione di disposizioni regolamentari per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003 concernente l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT;

Visto il proprio provvedimento 4 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003, è stato pubblicato l'elenco delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura responsabili della tenuta dell'albo degli imbottigliatori di ciascuna DOCG, DOC e IGT;

Visto il comunicato di rettifica al citato provvedimento 4 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 dell'8 novembre 2003, con il quale sono state apportate alcune modifiche all'elenco di cui al predetto provvedimento;

Considerato che a decorrere dalla data di pubblicazione del citato elenco sono state riconosciute nuove denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani e che, pertanto, si rende necessario aggiornare lo stesso elenco, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Ritenuto che nello spirito di semplificazione delle procedure della pubblica amministrazione ed al fine di favorire l'attività degli operatori interessati si rende opportuno pubblicare l'intero elenco aggiornato delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura responsabili della tenuta dell'albo degli imbottigliatori di ciascuna DOCG, DOC e IGT e che i successivi aggiornamenti all'elenco in questione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003, siano da pubblicare contestualmente alla pubblicazione dei decreti di riconoscimento delle nuove denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche e di approvazione dei relativi disciplinari di produzione;

Provvede:

1) alla pubblicazione dell'allegato elenco aggiornato (allegato 1) nel quale è indicata, rispettivamente per ciascuna DOCG, DOC e IGT, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura responsabile della tenuta dell'albo degli imbottigliatori;

2) a rendere noto che i successivi aggiornamenti all'elenco in questione saranno pubblicati contestualmente alla pubblicazione degli specifici decreti di riconoscimento delle nuove denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche e di approvazione dei relativi disciplinari di produzione.

Roma, 4 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA RESPONSABILI DELLA TENUTA DELL'ALBO DEGLI IMBOTTIGLIATORI DI CIASCUNA DOCG, DOC E IGT (Decreto ministeriale 31 luglio 2003, art. 2, comma 3).

N.O.	Vini a DOCG	Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo
1.	Albana di Romagna	Forlì-Cesena
2.	Asti	Cuneo
3.	Barbaresco	Cuneo
4.	Bardolino superiore	Verona
5.	Barolo	Cuneo
6.	Brachetto d'Acqui	Alessandria
7.	Brunello di Montalcino	Siena
8.	Carmignano	Prato
9.	Chianti	Firenze
10.	Chianti Classico	Siena
11.	Fiano di Avellino	Avellino
12.	Franciacorta	Brescia
13.	Gattinara	Vercelli
14.	Gavi o Cortese di Gavi	Alessandria
15.	Ghemme	Novara
16.	Greco di Tufo	Avellino
17.	Montefalco Sagrantino	Perugia
18.	Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane	Teramo
19.	Ramandolo	Udine
20.	Recioto di Soave	Verona
21.	Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina	Sondrio
22.	Soave Superiore	Verona
23.	Taurasi	Avellino
24.	Torgiano Rosso Riserva	Perugia
25.	Valtellina Superiore	Sondrio
26.	Vermentino di Gallura o Sardegna Vermentino di Gallura	Sassari
27.	Vernaccia di San Gimignano	Siena
28.	Vino Nobile di Montepulciano	Siena

N.O.	Vini a DOC	Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo
1.	Aglianico del Taburno e Taburno	Benevento
2.	Aglianico del Vulture	Potenza
3.	Albugnano	Asti
4.	Alcamo	Trapani
5.	Aleatico di Gradoli	Viterbo
6.	Aleatico di Puglia	Bari
7.	Alezio	Lecce

N.O.	Vini a DOC	Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo
8.	Alghero o Sardegna Alghero	Sassari
9.	Alta Langa	Cuneo
10.	Alto Adige (Sudtirol o Sudtiroler)	Bolzano
11.	Ansonica Costa dell'Argentario	Grosseto
12.	Aprilia	Latina
13.	Arborea o Sardegna Arborea	Oristano
14.	Arcole	Verona
15.	Assisi	Perugia
16.	Atina	Frosinone
17.	Aversa	Napoli
18.	Bagnoli di Sopra o Bagnoli	Padova
19.	Barbera d'Alba	Cuneo
20.	Barbera d'Asti	Asti
21.	Barbera del Monferrato	Alessandria
22.	Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice	Prato
23.	Bardolino	Verona
24.	Bianchello del Metauro	Pesaro
25.	Bianco Capena	Roma
26.	Bianco dell'Empolese	Firenze
27.	Bianco della Valdinievole	Pistoia
28.	Bianco di Custoza	Verona
29.	Bianco di Pitigliano	Grosseto
30.	Bianco Pisano di S. Torpè	Pisa
31.	Biferno	Campobasso
32.	Bivongi	Reggio Calabria
33.	Boca	Novara
34.	Bolgheri e Bolgheri Sassicaia	Livorno
35.	Bosco Eliceo	Ferrara
36.	Botticino	Brescia
37.	Bramaterra	Biella
38.	Breganze	Vicenza
39.	Brindisi	Brindisi
40.	Cacc'e mmitte di Lucera	Foggia
41.	Cagnina di Romagna	Forlì-Cesena
42.	Campi Flegrei	Napoli
43.	Campidano di Terralba o Sardegna Campidano di Terralba o Terralba o Sardegna Terralba	Oristano
44.	Canavese	Torino
45.	Candia dei Colli Apuani	Massa Carrara
46.	Cannonau di Sardegna	Nuoro
47.	Capalbio	Grosseto
48.	Capri	Napoli
49.	Capriano del Colle	Brescia
50.	Carema	Torino
51.	Carignano del Sulcis o Sardegna Carignano del Sulcis	Cagliari

N.O.	Vini a DOC	Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo
52.	Carso	Trieste
53.	Castel del Monte	Bari
54.	Castel San Lorenzo	Salerno
55.	Casteller	Trento
56.	Castelli Romani	Roma
57.	Cellatica	Brescia
58.	Cerasuolo di Vittoria	Ragusa
59.	Cerveteri	Roma
60.	Cesanese del Piglio	Frosinone
61.	Cesanese di Affile o Affile	Roma
62.	Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano	Roma
63.	Cilento	Salerno
64.	Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà	La Spezia
65.	Circeo	Latina
66.	Cirò	Crotone
67.	Cisterna d'Asti	Asti
68.	Colli Albani	Roma
69.	Colli Altotiberini	Perugia
70.	Colli Amerini	Terni
71.	Colli Berici	Vicenza
72.	Colli Bolognesi	Bologna
73.	Colli Bolognesi Classico Pignoletto	Bologna
74.	Colli d'Imola	Bologna
75.	Colli del Trasimeno o Trasimeno	Perugia
76.	Colli dell'Etruria Centrale	Firenze
77.	Colli della Sabina	Rieti
78.	Colli di Conegliano	Treviso
79.	Colli di Faenza	Ravenna
80.	Colli di Luni	La Spezia
81.	Colli di Parma	Parma
82.	Colli di Rimini	Rimini
83.	Colli di Scandiano e di Canossa	Reggio Emilia
84.	Colli Etruschi Viterbesi	Viterbo
85.	Colli Euganei	Padova
86.	Colli Lanuvini	Roma
87.	Colli Maceratesi	Macerata
88.	Colli Martani	Perugia
89.	Colli Orientali del Friuli	Udine
90.	Colli Perugini	Perugia
91.	Colli Pesaresi	Pesaro
92.	Colli Piacentini	Piacenza
93.	Colli Romagna centrale	Forlì-Cesena
94.	Colli Tortonesi	Alessandria
95.	Collina Torinese	Torino
96.	Colline di Levanto	La Spezia
97.	Colline Lucchesi	Lucca
98.	Colline Novaresi	Novara
99.	Colline Saluzzesi	Cuneo

N.O.	Vini a DOC	Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo
100.	Collio Goriziano o Collio	Gorizia
101.	Conegliano Valdobbiadene	Treviso
102.	Contea di Sclafani	Palermo
103.	Contessa Entellina	Palermo
104.	Controguerra	Teramo
105.	Copertino	Lecce
106.	Cori	Latina
107.	Cortese dell'Alto Monferrato	Alessandria
108.	Cortona	Arezzo
109.	Costa d'Amalfi	Salerno
110.	Coste della Sesia	Biella
111.	Delia Nivolelli	Trapani
112.	Dolcetto d'Acqui	Alessandria
113.	Dolcetto d'Alba	Cuneo
114.	Dolcetto d'Asti	Asti
115.	Dolcetto delle Langhe Monregalesi	Cuneo
116.	Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba	Cuneo
117.	Dolcetto di Dogliani	Cuneo
118.	Dolcetto di Ovada	Alessandria
119.	Donnici	Cosenza
120.	Elba	Livorno
121.	Eloro	Siracusa
122.	Erbaluce di Caluso o Caluso	Torino
123.	Esino	Ancona
124.	Est! Est!! Est!!!di Montefiascone	Viterbo
125.	Etna	Catania
126.	Falerio dei Colli Ascolani o Falerio	Ascoli Piceno
127.	Falerno del Massico	Caserta
128.	Fara	Novara
129.	Faro	Messina
130.	Frascati	Roma
131.	Freisa d'Asti	Asti
132.	Freisa di Chieri	Torino
133.	Friuli Annia	Udine
134.	Friuli Aquileia	Udine
135.	Friuli Grave	Pordenone
136.	Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli	Gorizia
137.	Friuli Latisana	Udine
138.	Gabiano	Alessandria
139.	Galatina	Lecce
140.	Galluccio	Caserta
141.	Gambellara	Vicenza
142.	Garda	Verona
143.	Garda Colli Mantovani	Mantova
144.	Genazzano	Roma
145.	Gioia del Colle	Bari
146.	Girò di Cagliari o Sardegna Girò di Cagliari	Cagliari
147.	Golfo del Tigullio	Genova

N.O.	Vini a DOC	Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo
148.	Gravina	Bari
149.	Greco di Bianco	Reggio Calabria
150.	Grignolino d'Asti	Asti
151.	Grignolino del Monferrato Casalese	Alessandria
152.	Guardia Sanframondi o Guardiolo	Benevento
153.	Ischia	Napoli
154.	Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba	Ancona
155.	Lago di Caldaro o Caldaro (Kalterersee o Kalterer)	Bolzano
156.	Lago di Corbara	Terni
157.	Lambrusco di Sorbara	Modena
158.	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	Modena
159.	Lambrusco Mantovano	Mantova
160.	Lambrusco Salamino di Santa Croce	Modena
161.	Lamezia	Catanzaro
162.	Langhe	Cuneo
163.	Lessona	Biella
164.	Leverano	Lecce
165.	Lison Pramaggiore	Venezia
166.	Lizzano	Taranto
167.	Loazzolo	Asti
168.	Locorotondo	Bari
169.	Lugana	Brescia
170.	Malvasia delle Lipari	Messina
171.	Malvasia di Bosa o Sardegna Malvasia di Bosa	Nuoro
172.	Malvasia di Cagliari o Sardegna Malvasia di Cagliari	Cagliari
173.	Malvasia di Casorzo d'Asti	Asti
174.	Malvasia di Castelnuovo Don Bosco	Asti
175.	Mandrolisai o Sardegna Mandrolisai	Nuoro
176.	Marino	Roma
177.	Marsala	Trapani
178.	Martina o Martina Franca	Taranto
179.	Matino	Lecce
180.	Melissa	Crotone
181.	Menfi	Agrigento
182.	Merlara	Padova
183.	Molise o Del Molise	Campobasso
184.	Monferrato	Asti
185.	Monica di Cagliari o Sardegna Monica di Cagliari	Cagliari
186.	Monica di Sardegna	Cagliari
187.	Monreale	Palermo

N.O.	Vini a DOC	Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo
188.	Montecarlo	Lucca
189.	Montecompatri-Colonna o Montecompatri o Colonna	Roma
190.	Montecucco	Grosseto
191.	Montefalco	Perugia
192.	Montello e Colli Asolani	Treviso
193.	Montepulciano d'Abruzzo	Chieti
194.	Monteregio di Massa Marittima	Grosseto
195.	Montescudaio	Pisa
196.	Monti Lessini	Verona
197.	Morellino di Scansano	Grosseto
198.	Moscadello di Montalcino	Siena
199.	Moscato di Cagliari o Sardegna Moscato di Cagliari	Cagliari
200.	Moscato di Noto Naturale o Moscato di Noto	Siracusa
201.	Moscato di Pantelleria, Passito di Pantelleria e Pantelleria	Trapani
202.	Moscato di Sardegna	Sassari
203.	Moscato di Siracusa	Siracusa
204.	Moscato di Sorso-Sennori o Sardegna Moscato di Sorso-Sennori	Sassari
205.	Moscato di Trani	Bari
206.	Nardò	Lecce
207.	Nasco di Cagliari o Sardegna Nasco di Cagliari	Cagliari
208.	Nebbiolo d'Alba	Cuneo
209.	Nettuno	Roma
210.	Nuragus di Cagliari o Sardegna Nuragus di Cagliari	Cagliari
211.	Offida	Ascoli Piceno
212.	Oltrepò Pavese	Pavia
213.	Orcia	Siena
214.	Orta Nova	Foggia
215.	Orvieto	Terni
216.	Ostuni	Brindisi
217.	Pagadebit di Romagna	Forlì-Cesena
218.	Parrina	Grosseto
219.	Penisola Sorrentina	Napoli
220.	Pentro di Isernia o Pentro	Isernia
221.	Piemonte	Asti
222.	Pinerolese	Torino
223.	Pollino	Cosenza
224.	Pomino	Firenze
225.	Pornassio o Ormeasco di Pornassio	Imperia
226.	Primitivo di Manduria	Taranto
227.	Reggiano	Reggio Emilia
228.	Reno	Bologna
229.	Riesi	Caltanissetta

N.O.	Vini a DOC	Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo
230.	Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano	Brescia
231.	Riviera Ligure di Ponente	Savona
232.	Roero	Cuneo
233.	Romagna Albana Spumante	Forlì - Cesena
234.	Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua	Imperia
235.	Rosso Barletta	Bari
236.	Rosso Canosa	Bari
237.	Rosso Conero	Ancona
238.	Rosso di Cerignola	Foggia
239.	Rosso di Montalcino	Siena
240.	Rosso di Montepulciano	Siena
241.	Rosso Orvietano o Orvietano	Terni
242.	Rosso Piceno	Ascoli Piceno
243.	Rubino di Cantavenna	Alessandria
244.	Ruchè di Castagnole Monferrato	Asti
245.	S. Anna di Isola Capo Rizzuto	Crotone
246.	S. Martino della Battaglia	Brescia
247.	Salice Salentino	Lecce
248.	Sambuca di Sicilia	Agrigento
249.	San Colombano al Lambro o San Colombano	Milano
250.	San Gimignano	Siena
251.	San Severo	Foggia
252.	San Vito di Luzzi	Cosenza
253.	Sangiovese di Romagna	Forlì-Cesena
254.	Sannio	Benevento
255.	Sant'Agata de' Goti o Sant'Agata dei Goti	Benevento
256.	Sant'Antimo	Siena
257.	Santa Margherita di Belice	Agrigento
258.	Sardegna Semidano	Oristano
259.	Savuto	Cosenza
260.	Scanzo o Moscato di Scanzo	Bergamo
261.	Scavigna	Catanzaro
262.	Sciacca	Agrigento
263.	Sizzano	Novara
264.	Soave	Verona
265.	Solopaca	Benevento
266.	Sovana	Grosseto
267.	Squinzano	Lecce
268.	Tarquinia	Viterbo
269.	Teroldego Rotaliano	Trento
270.	Terre dell'Alta Val d'Agri	Potenza
271.	Terre di Franciacorta	Brescia
272.	Torgiano	Perugia
273.	Trebbiano d'Abruzzo	Chieti
274.	Trebbiano di Romagna	Ravenna
275.	Trentino	Trento

N.O.	*Vini a DOC*	*Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo*
276.	Trento	Trento
277.	Val d'Arbia	Siena
278.	Val di Cornia	Livorno
279.	Val Polcèvera	Genova
280.	Valcalepio	Bergamo
281.	Valdadige	Trento
282.	Valdichiana	Arezzo
283.	Valle d'Aosta o Valée d'Aoste	Regione Valle D'Aosta
284.	Valpolicella	Verona
285.	Valsusa	Torino
286.	Valtellina rosso o rosso di Valtellina	Sondrio
287.	Velletri	Roma
288.	Verbicaro	Cosenza
289.	Verdicchio dei Castelli di Jesi	Ancona
290.	Verdicchio di Matelica	Macerata
291.	Verduno Pelaverga o Verduno	Cuneo
292.	Vermentino di Sardegna	Sassari
293.	Vernaccia di Oristano o Sardegna Vernaccia di Oristano	Oristano
294.	Vernaccia di Serrapetrona	Macerata
295.	Vesuvio	Napoli
296.	Vicenza	Vicenza
297.	Vignanello	Viterbo
298.	Vin Santo del Chianti	Firenze
299.	Vin Santo del Chianti Classico	Siena
300.	Vin Santo di Montepulciano	Siena
301.	Vini del Piave o Piave	Treviso
302.	Zagarolo	Roma

N.O.	*Vini a IGT*	*Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo*
1.	Allerona	Terni
2.	Alta Valle della Greve	Firenze
3.	Alto Livenza	Treviso
4.	Alto Mincio	Mantova
5.	Alto Tirino	L'Aquila
6.	Arghillà	Reggio Calabria
7.	Barbagia	Nuoro
8.	Basilicata	Potenza
9.	Benaco Bresciano	Brescia
10.	Beneventano	Benevento
11.	Bergamasca	Bergamo
12.	Bettona	Perugia
13.	Bianco di Castelfranco Emilia	Modena

N.O.	*Vini a IGT*	*Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo*
14.	Calabria	Catanzaro
15.	Camarro	Trapani
16.	Cannara	Perugia
17.	Civitella d'Agliano	Viterbo
18.	Colli Aprutini	Teramo
19.	Colli Cimini	Viterbo
20.	Colli del Limbara	Nuoro
21.	Colli del Sangro	Chieti
22.	Colli della Toscana Centrale	Firenze
23.	Colli di Salerno	Salerno
24.	Colli Ericini	Trapani
25.	Colli Trevigiani	Treviso
26.	Collina del Milanese	Milano
27.	Colline del Genovesato	Genova
28.	Colline Frentane	Chieti
29.	Colline Pescaresi	Pescara
30.	Colline Savonesi	Savona
31.	Colline Teatine	Chieti
32.	Condoleo	Cosenza
33.	Conselvano	Padova
34.	Costa Viola	Reggio Calabria
35.	Daunia	Foggia
36.	Del Vastese o Histonium	Chieti
37.	Delle Venezie	Treviso
38.	Dugenta	Benevento
39.	Emilia o dell'Emilia	Modena
40.	Epomeo	Napoli
41.	Esaro	Cosenza
42.	Fontanarossa di Cerda	Palermo
43.	Forlì	Forlì
44.	Fortana del Taro	Parma
45.	Frusinate o del Frusinate	Frosinone
46.	Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti	La Spezia
47.	Grottino di Roccanova	Potenza
48.	Irpinia	Avellino
49.	Isola dei Nuraghi	Cagliari
50.	Lazio	Roma
51.	Lipuda	Crotone
52	Locride	Reggio Calabria
53.	Marca Trevigiana	Treviso
54.	Marche	Ascoli Piceno
55.	Maremma Toscana	Grosseto
56.	Marmilla	Cagliari
57.	Mitterberg tra Cauria e Tel o Mitterberg zwischen Gfrill und Toll o Mitterberg	Bolzano
58.	Modena o Provincia di Modena	Modena
59.	Montenetto di Brescia	Brescia
60.	Murgia	Bari

N.O.	Vini a IGT	Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo
61.	Narni	Terni
62.	Nurra	Sassari
63.	Ogliastra	Cagliari
64.	Osco o Terre degli Osci	Campobasso
65.	Paestum	Salerno
66.	Palizzi	Reggio Calabria
67.	Parteolla	Cagliari
68.	Pellaro	Reggio Calabria
69.	Planargia	Oristano
70.	Pompeiano	Napoli
71.	Provincia di Mantova	Mantova
72.	Provincia di Nuoro	Nuoro
73.	Provincia di Pavia	Pavia
74.	Provincia di Verona o Veronese	Verona
75.	Puglia	Bari
76.	Quistello	Mantova
77.	Ravenna	Ravenna
78.	Roccamonfina	Caserta
79.	Romangia	Sassari
80.	Ronchi di Brescia	Brescia
81.	Rotae	Isernia
82.	Rubicone	Forlì-Cesena
83.	Sabbioneta	Mantova
84.	Salemi	Trapani
85.	Salento	Lecce
86.	Salina	Messina
87.	Scilla	Reggio Calabria
88.	Sebino	Brescia
89.	Sibiola	Cagliari
90.	Sicilia	Trapani
91.	Sillaro o Bianco del Sillaro	Bologna
92.	Spello	Perugia
93.	Tarantino	Taranto
94.	Terrazze Retiche di Sondrio	Sondrio
95.	Terre del Volturno	Caserta
96.	Terre di Chieti	Chieti
97.	Terre di Veleja	Piacenza
98.	Tharros	Oristano
99.	Toscana o Toscano	Firenze
100	Trexenta	Cagliari
101.	Umbria	Perugia
102.	Valcamonica	Brescia
103.	Val di Magra	Massa Carrara
104.	Val di Neto	Crotone
105.	Val Tidone	Piacenza
106.	Valdamato	Catanzaro
107.	Vallagarina	Trento
108.	Valle d'Itria	Brindisi
109.	Valle del Belice	Agrigento
110.	Valle del Crati	Cosenza

N.O.	Vini a IGT	Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo
111.	Valle del Tirso	Oristano
112.	Valle Peligna	L'Aquila
113.	Valli di Porto Pino	Cagliari
114.	Veneto	Treviso
115.	Veneto Orientale	Venezia
116.	Venezia Giulia	Pordenone
117.	Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten	Trento

03A13608

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 novembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Azimut - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Abano Terme.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2002 con il quale la società cooperativa «Azimut - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Abano Terme (Padova), (codice fiscale 02647410287) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Mario Fornasini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 13 maggio 2003 con la quale il nominato commissario non ha accettato l'incarico;

Constatata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Franco Merlin, nato a Rovigo il 3 giugno 1943, domiciliato a Padova in via Stellini n. 10/a, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del rag. Mario Fornasini.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13696

DECRETO 5 novembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.P.T. Cooperativa produzione tomaie - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Carrara San Giorgio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1997 con il quale il rag. Mario Fornasini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.P.T. Cooperativa produzione tomaie - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Carrara San Giorgio (Padova), (codice fiscale 02647410287), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 21 settembre 1993;

Vista la nota in data 13 maggio 2003 con la quale il nominato commissario non ha accettato l'incarico;

Constatata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Franco Merlin, nato a Rovigo il 3 giugno 1943, domiciliato a Padova in via Stellini n. 10/a, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del rag. Mario Fornasini.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13697

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei Servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 212143 del 6 novembre 2003 del Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Reggio Emilia, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei Servizi catastali nella giornata del 6 novembre 2003;

Accertato che l'irregolare funzionamento il giorno 6 novembre 2003, è dipeso dalle operazioni di migrazione della procedura territorio in ambiente Web, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 1358 del 21 novembre 2003 dell'Ufficio garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei Servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia per l'intera giornata del 6 novembre 2003.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 10 dicembre 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A13819

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 4 dicembre 2003.

Ordinanza n. 368 del 5 novembre 2003 - Attuazione ordinanza commissariale n. 337 del 31 dicembre 2002 - Linea di intervento n. 4 - Interventi emergenziali urgenti - Attivazione impianti di sollevamento al fine del recupero di risorse idriche diversamente destinate allo scarico esterno di bacini idrografici - Costituzione riserva strategica usi idropotabili Sardegna Meridionale - Atto di impegno del Consorzio di bonifica dell'Oristanese. (Ordinanza n. 374).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario Governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995 n. 42, del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152, del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002 n. 307 del 15 luglio 2002 n. 337 del 31 dicembre 2002 e n. 346 del 20 marzo 2003, con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra gli interventi previsti per il superamento dell'emergenza idrica, l'ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002, prevede, nell'ambito della linea di intervento n. 4 - Interventi emergenziali urgenti - il seguente intervento «Attivazione degli impianti di sollevamento al fine del recupero di risorse idriche diversamente destinate allo scarico esterno di bacini idrografici»;

Atteso che in data 21 dicembre 2002, tra il Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Oristano, l'Ente autonomo del Flumendosa ed il Consorzio di bonifica dell'Oristanese è stato siglato un protocollo di intesa avente per oggetto «Lavori per la realizzazione dell'Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis Mogoro» che prevede, tra l'altro, l'attivazione, a cura del Consorzio di bonifica dell'Oristanese, del sollevamento delle acque dal Flumineddu alla confluenza Tirso-Flumineddu, alla Traversa di Pranu Antoni, risorse altrimenti destinate per fenomeni di sfioramento allo scarico esterno del bacino, da mettere a disposizione annualmente per gli usi civili della Sardegna meridionale in un volume medio annuo stimato in 15-20 milioni di mc;

Atteso che il Consorzio di bonifica dell'Oristanese, in attuazione di quanto previsto nel sopraccitato protocollo di intesa, ha provveduto all'attivazione dell'impianto di sollevamento ed all'accumulo di risorsa idrica per un volume di 20 milioni di mc sostenendone i costi;

Atteso che, con ordinanza n. 368 del 5 novembre 2003, è stato disposto che il volume di risorsa idrica già invasato dal Consorzio di bonifica dell'Oristanese, pari a 20 milioni di mc, in ragione delle ricorrenti situazioni di estrema emergenza idrica della Sardegna meridionale, venga conservato comunque per un periodo non inferiore a dieci anni (periodo stimato per la completa realizzazione e messa in esercizio di tutti gli interventi infrastrutturali previsti per il definitivo superamento dell'emergenza idrica in Sardegna, ivi compresa l'interconnessione dei bacini della Sardegna settentrionale con quelli della Sardegna meridionale che sono stati individuati) quale riserva strategica per le estreme urgenze idro-potabili della Sardegna meridionale;

Atteso che la sopracitata ordinanza ha previsto che venga riconosciuto, al Consorzio di bonifica dell'Oristanese, a fronte di tutti gli oneri presenti e futuri connessi all'accumulo, al mantenimento ed al trasferimento della suddetta riserva strategica di 20 milioni di mc, l'importo di € 1.859.084,16;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, punto 8, dell'ordinanza predetta, la suddetta somma verrà corrisposta al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese previa sottoscrizione, da parte del legale rappresentante, di specifico atto d'impegno all'assunzione ed all'ottemperanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza;

Atteso che il Consorzio di bonifica dell'Oristanese con nota prot. gen. n. 11850 del 19 novembre 2003, ha trasmesso l'atto di impegno all'assunzione ed all'ottemperanza degli obblighi di cui all'ordinanza n. 368/2003, sottoscritto dal presidente del Consorzio di bonifica dell'Oristanese, rappresentante legale del Consorzio medesimo, su mandato conferitogli dalla deputazione amministrativa con deliberazione n. 447 del 17 novembre 2003;

Ritenuto di dover prendere atto del sopraccitato documento formale di impegno, al fine di avviare gli adempimenti per la corresponsione della somma prevista dall'ordinanza n. 368/2003;

Ordina:

Art. 1.

1. A seguito dell'adozione della presente ordinanza, l'atto d'impegno all'assunzione ed all'ottemperanza degli obblighi di cui all'ordinanza commissariale n. 368 del 5 novembre 2003 da parte del Consorzio di bonifica dell'Oristanese di cui in premessa, è produttivo di effetti e costituisce vincolo per il Consorzio stesso fino al 4 dicembre 2013.

2. È autorizzata la corresponsione, con le modalità indicate dall'ordinanza n. 368/2003, a favore del Consorzio di bonifica dell'Oristanese della somma di € 1.859.084,16.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 4 dicembre 2003

Il Commissario Governativo: MASALA

03A13712

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 10 dicembre 2003.

Valutazione del codice di autoregolamentazione per lo sciopero dell'Associazione Magistrati Tributari del 17 ottobre 2003. (Deliberazione n. 03/68).

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 15161, relativo alla valutazione del codice di autoregolamentazione per lo sciopero dell'Associazione Magistrati Tributari,

Premesso

1. Che con comunicazioni del 6 febbraio e del 14 aprile 2003 la Commissione invitava l'Associazione Magistrati Tributari alla predisposizione di una disciplina in materia di sciopero ed alla successiva trasmissione alla stessa Commissione per la prescritta valutazione di idoneità;

2. Che in data 25 luglio 2003 il Presidente dell'Associazione Magistrati Tributari comunicava alla Commissione di aver previsto l'inserimento all'ordine del giorno del Comitato Direttivo Centrale del 3 e 4 ottobre 2003 dell'approvazione di un codice di autoregolamentazione per i casi di astensione dall'attività giudiziaria dei magistrati tributari;

3. Che con nota del 23 ottobre 2003, sottoscritta dal suo Presidente, l'Associazione Magistrati Tributari ha trasmesso il codice di autoregolamentazione per lo sciopero dell'Associazione Magistrati Tributari, approvato dal Comitato Direttivo Centrale in data 17 ottobre 2003;

4. Che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha richiesto, con nota del 28 ottobre 2003, prot. 12914, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge n. 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il loro parere sull'atto di autoregolamentazione;

5. Che successivamente a tale richiesta è pervenuto alla Commissione, in data 10 novembre 2003, il parere favorevole dell'Unione Nazionale Consumatori.

Considerato

1. Che l'art. 1, comma 2 della legge n. 146/1990, anche nel testo riformulato dalla legge n. 83/2000, include nei servizi considerati essenziali, «limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2», anche «l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione»;

2. Che le prescrizioni della legge appena richiamate si riferiscono chiaramente anche ai soggetti chiamati a svolgere — a titolo professionale od onorario — funzioni giudiziarie sia come giudici (ordinari o speciali) che come addetti agli uffici del Pubblico Ministero (presso giudici ordinari o speciali);

3. Che, alla luce dei principi costituzionali e nel silenzio della legge sulla fonte di disciplina delle prestazioni da erogare in caso di astensione dei magistrati dall'esercizio delle proprie funzioni, appare appropriato lo strumento del codice di autoregolamentazione;

4. Che la disciplina approvata dal Comitato Direttivo Centrale della Associazione Magistrati Tributari si articola nei seguenti punti fondamentali:

a) preavviso di «almeno quindici giorni prima dell'inizio» dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali, «con indicazione della motivazione, della data e delle modalità di attuazione», da comunicarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione di Garanzia ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

b) durata massima della prima astensione di «tre giorni consecutivi non festivi» nonché di «sei giorni consecutivi non festivi» in caso di seconda e ulteriori astensioni relative alla medesima vertenza, con la precisazione che non può essere proclamato un nuovo periodo di astensione «se non saranno trascorsi 30 giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione»;

c) esclusione delle astensioni dall'attività giudiziaria «nei periodi immediatamente precedenti e successivi alla sospensione dell'attività giudiziaria nel periodo feriale»;

d) termine per la revoca spontanea di «non meno di cinque giorni prima della data prevista per lo sciopero» ovvero superamento di tale limite, ove la revoca avvenga per effetto del raggiungimento di un accordo «in sede di procedura di conciliazione o quando la revoca dello sciopero sia motivata da un intervento della Commissione di Garanzia»;

e) costituiscono «prestazioni indispensabili» e vanno comunque assicurate «le attività connesse ai provvedimenti propriamente cautelari»;

5. Che inoltre, ai fini dello svolgimento delle procedure di raffreddamento, per quanto riguarda le Autorità destinatarie della facoltà di esperire il tentativo di conciliazione si rileva la competenza esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Valuta idoneo

Il codice di autoregolamentazione in esame, con i chiarimenti contenuti nei precedenti considerato;

Dispone

La trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, all'Associazione Magistrati Tributari.

Dispone inoltre

La pubblicazione del codice di autoregolamentazione in esame e della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2003

Il presidente: MARTONE

ALLEGATO

Codice di autoregolamentazione per lo sciopero dei Magistrati Tributari approvato dal Comitato Direttivo Centrale dell'Associazione Magistrati Tributari il 17 ottobre 2003.

Art. 1.

Ambito di applicazione

La presente normativa si applica ai giudici tributari che svolgono la loro attività presso la commissione tributaria provinciale e regionale.

Art. 2.

Procedure di raffreddamento e conciliazione

In caso di sciopero e prima della proclamazione dell'astensione - deliberata dal Comitato Direttivo Centrale dell'Associazione Magistrati Tributari - dovrà essere assicurata la disponibilità alla composizione dei conflitti mediante l'adozione di procedure di conciliazione da esperirsi presso uno dei seguenti organi: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione di Garanzia o Ministro per la Funzione Pubblica.

Art. 3.

Preavviso e requisiti della proclamazione

La proclamazione dovrà avere ad oggetto una singola azione di sciopero e dovrà essere comunicata per iscritto almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'astensione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione di Garanzia ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con l'indicazione della relativa motivazione, della data, della durata e delle modalità di attuazione dell'astensione stessa.

Art. 4.

Durata

Relativamente ad ogni singola vertenza la prima astensione non potrà durare più di tre giorni consecutivi non festivi; la seconda e le ulteriori astensioni relative alla medesima vertenza non potranno superare i sei giorni consecutivi non festivi.

Non potrà essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno trascorsi almeno trenta giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione.

Art. 5.

Franchigie

Non potranno essere proclamate astensioni dall'attività nei periodi immediatamente precedenti e successivi alla sospensione dell'attività giudiziaria nel periodo feriale.

In questi casi l'astensione può iniziare non prima di una settimana dalla ripresa dell'attività giudiziaria e non può terminare oltre la settimana prima dell'inizio della sospensione della suddetta attività giudiziaria.

Art. 6.

Revoca

La revoca dell'astensione già proclamata dovrà avvenire non meno di cinque giorni prima della data prevista per lo sciopero e ne dovrà essere data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione di Garanzia ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

A norma dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo in sede di procedura di conciliazione ovvero quando la revoca dello sciopero sia motivata da un intervento della Commissione di Garanzia.

Art. 7.

Prestazioni indispensabili

Durante l'astensione dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all'art. 1, comma 2 lettera *e)*, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

In particolare non potranno essere oggetto di astensione le attività connesse ai provvedimenti propriamente cautelari.

03A13816

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 5 dicembre 2003, n. **946469.**

Legge n. 488/1992 - Modifiche alla circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001 concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni al «settore commercio» nelle aree depresse del Paese.

Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
Agli Istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
Alla CONFINDUSTRIA
Alla CONFAPI
Alla CONFCOMMERCIO
Alla CONFESERCENTI
all'ANCE
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con decreto del Ministro delle attività produttive del 24 luglio 2003, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52, comma 77, della legge n. 448/2001, sono state apportate modifiche ed integrazioni al testo unico delle direttive della legge n. 488/1992 al fine di estendere le agevolazioni di cui alla medesima legge n. 488/1992 alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate da esercizi aperti al pubblico, nel seguito denominati per brevità «pubblici esercizi».

Con il medesimo decreto del 24 luglio 2003 sono state rimosse alcune limitazioni all'accesso alle agevolazioni di cui si tratta, precedentemente vigenti, nei riguardi dei cosiddetti «esercizi di vicinato», nei confronti dei quali inoltre è ora consentita l'agevolabilità dei programmi di ammodernamento, tipologia ammissibile anche per i pubblici esercizi; è stata inoltre eliminata la prevista seconda maggiorazione degli indicatori per i programmi comportanti l'accorpamento di più esercizi commerciali.

Le suddette modifiche e integrazioni hanno efficacia a partire dai bandi il cui termine finale di presentazione delle domande sia successivo al 7 ottobre 2003 (giorno precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 24 luglio 2003 di modifica del testo unico delle direttive).

Premesso quanto sopra, al fine di consentire l'accesso alle agevolazioni del «settore commercio», le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 per tale settore di cui alla circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, pubblicata nel supplemento ordinario n. 34 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 2001, sono modificate come di seguito specificato.

1. *Soggetti beneficiari.*

1.1. Per quanto riguarda i pubblici esercizi, sono ammissibili alle agevolazioni quelli ove sono svolte le seguenti attività:

a) somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) somministrazione di bevande, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari).

Tali attività possono essere svolte anche:

congiuntamente all'attività di trattenimento e svago in discoteche, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

all'interno di esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

all'interno di mezzi di trasporto pubblico, solo se a percorrenza urbana ovvero in disarmo.

Sono pertanto escluse dalle agevolazioni le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte:

al domicilio del consumatore;

negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande od altri complessi ricettivi, le cui prestazioni sono rese esclusivamente agli alloggiati;

nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli non aperti al pubblico;

negli esercizi nei quali la somministrazione stessa è esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese;

in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1.2. Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, non è più richiesto che gli stessi siano inseriti in centri commerciali ovvero aderenti a forme associative di via o di strada ovvero aderenti a strutture operative dell'associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale.

2. *Programmi di investimento ammissibili.*

2.1. Per quanto riguarda i pubblici esercizi di cui al precedente punto 1.1, possono essere agevolati esclusivamente i programmi di investimento:

a) diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;

b) promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di franchising;

c) promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da Camere di commercio, regioni e/o province.

Per quanto concerne la precedente lettera *a)*, si precisa che, ai fini dell'ammissibilità del programma di investimenti, la somministrazione si intende integrata con la vendita di beni e/o servizi qualora il programma stesso preveda la creazione, all'interno del pubblico esercizio, di un'area esclusivamente dedicata a tale vendita con una superficie almeno pari al 10% di quella di somministrazione indicata nell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. Qualora il programma di investimenti riguardi un pubblico esercizio nel quale sia già svolta un'attività di vendita di beni e/o servizi, il programma medesimo deve comportare, ai fini dell'ammissibilità, un incremento della superficie esistente dedicata a tale vendita in misura almeno pari al 50% della stessa, fermo restando che la superficie di vendita alla conclusione del programma deve risultare almeno pari al 10% di quella di somministrazione. La superficie di vendita cui si fa riferimento, rilevabile dalla planimetria di cui al successivo punto 3.1, lettera *b)* e dai dati forniti nella parte descrittiva del business plan, è quella in pianta occupata dalle attrezzature di vendita (banconi, scaffalature, camerini per la prova dei capi di abbigliamento, ecc.) e quella a disposizione del personale addetto alla vendita stessa. Non viene computata a tal fine la superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; non viene altresì computata la superficie dedicata alla vendita di generi di monopolio, di beni derivanti dall'ordinaria attività di trasformazione svolta all'interno dell'esercizio, di bevande alcoliche (ad eccezione del vino) e non alcoliche, di prodotti di gastronomia e di dolciumi, compresi i generi di gelateria e pasticceria, di servizi relativi a concorsi, pronostici e scommesse, nonché le superfici destinate a giochi ed apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)» e successive modifiche e integrazioni, ovvero alle attività connesse alla consegna al domicilio del cliente.

Per quanto concerne la precedente lettera *b)*, si precisa che per catena commerciale si intende un numero minimo di 5 pubblici esercizi, anche se appartenenti ad imprese diverse purché legate da contratto di franchising, aventi medesimo marchio e/o insegna, ed anche se localizzati in comuni diversi (quelli diversi dall'esercizio oggetto del programma possono essere localizzati anche in aree non ammissibili). Per franchising si intende la concessione di licenze di diritti di proprietà immateriale relativi a marchi o segni distintivi e know-how per l'utilizzo e la distribuzione di beni o la prestazione di servizi. Oltre la licenza su diritti di proprietà immateriale, il franchisor (affiliante) fornisce inoltre al franchisee (affiliato), durante il periodo di vigenza del contratto, un'assistenza tecnica o commerciale. La licenza e l'assistenza tecnica formano parte integrante della formula commerciale oggetto del franchising. Tale definizione si intende automaticamente sostituita da quella eventualmente introdotta da una successiva norma nazionale.

Per quanto concerne la precedente lettera *c)*, si precisa che i marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica devono essere stati già ottenuti alla data di presentazione del modulo di domanda delle agevolazioni (ancorché la relativa documentazione di cui al successivo punto 3.1, lettera *d)*, sia presentata successivamente, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande) e devono riferirsi all'esercizio oggetto del programma di investimenti proposto per le agevolazioni e devono essere stati rilasciati o attestati da Camere di commercio, regioni e/o province sulla base di norme tecniche dalle stesse riconosciute.

2.2. Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato e i pubblici esercizi, le tipologie dei programmi ammissibili sono: nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e trasferimento.

A tale riguardo, per quanto concerne i pubblici esercizi, fatte salve le definizioni di ristrutturazione e trasferimento di cui al punto 3.2 della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, si precisa che si considerano ampliamenti tutti i programmi che prevedano un incremento dell'occupazione. Qualora non vi sia tale incremento, il programma:

si considera ristrutturazione anche quando sia volto alla modifica del tipo di somministrazione e/o alla integrazione dell'attività di somministrazione con quella di vendita di beni e/o servizi;

si considera ammodernamento qualora sia volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento anche tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per migliorare e/o qualificare l'attività gestionale e di servizio, al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie per lo svolgimento delle attività di conservazione, produzione e distribuzione/somministrazione degli alimenti.

Per quanto concerne gli esercizi di vicinato, fatte salve le definizioni di ampliamento, ristrutturazione e trasferimento di cui al punto 3.2 della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, si considera ammodernamento il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento anche tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per migliorare e/o qualificare l'attività gestionale e di servizio.

3. *Documentazione da presentare a corredo del modulo di domanda.*

3.1. Relativamente alle attività ammissibili di somministrazione di alimenti e bevande, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, l'impresa istante deve produrre alla banca concessionaria, con le medesime modalità indicate per la documentazione ordinariamente prevista per l'accesso ai benefici della legge n. 488/1992 settore «commercio» e ad integrazione di quest'ultima, la seguente documentazione:

a) copia dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ex legge n. 287/1991, art. 3, commi 1 e 4) relativa all'esercizio cui si riferisce il programma di investimenti;

b) planimetria dell'esercizio, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, che evidenzi le superfici destinate e/o da destinare alla somministrazione e quelle

destinate o da destinare alla vendita di beni e/o servizi e comprendente il lay-out delle relative attrezzature (limitatamente ai programmi di cui al precedente punto 2.1, lettera *a)*;

c) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa istante che attesti l'appartenenza alla catena commerciale come sopra definita, fornendo le necessarie specifiche per l'individuazione della stessa: numero e ubicazione dei pubblici esercizi, imprese titolari, contratti, ecc. (limitatamente ai programmi di cui al precedente punto 2.1, lettera *b*);

d) copia del certificato/attestato di qualità del servizio o di tipicità dell'offerta gastronomica (limitatamente ai programmi di cui al precedente punto 2.1, lettera *c*).

Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda la predisposizione della parte descrittiva del business plan di cui al punto 3.8 e all'allegato n. 6 della predetta circolare n. 900047/2001, qualora le agevolazioni siano richieste per i programmi di investimenti di cui al precedente punto 2.1, lettera *a)*, l'impresa istante deve compiutamente descrivere le modalità di realizzazione dell'integrazione dell'attività di somministrazione con l'attività di vendita, specificando altresì i beni/servizi oggetto dell'attività di vendita, nonché le superfici destinate alla somministrazione ed alla vendita di beni e/o servizi (precedente e successiva al programma), così come rappresentata nella planimetria di cui alla precedente lettera *b)*. Allo stesso modo, per i programmi di investimenti di cui al precedente punto 2.1, lettere *b)* e *c)*, la parte descrittiva del business plan deve esplicitamente illustrare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti.

3.2. Per quanto concerne la compilazione della scheda tecnica, di cui all'allegato n. 13 della predetta circolare n. 900047/2001, si forniscono le seguenti indicazioni e precisazioni:

a) con riferimento ai soli pubblici esercizi, al punto B8 l'impresa deve indicare nella colonna A «Superficie di vendita dell'unità locale (mq)» la superficie dell'unità locale (dedicata alla somministrazione ed all'eventuale vendita di beni e/o servizi) e nella colonna B «Valore delle vendite» il valore dei ricavi derivanti dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dall'eventuale vendita di beni e/o servizi;

b) il punto 3.2 della sezione C non deve essere compilato.

4. *Formazione delle graduatorie.*

4.1. Per quanto riguarda i pubblici esercizi, le indicazioni da parte delle regioni in merito alle attività da inserire nell'eventuale graduatoria speciale, nonché ai punteggi da attribuire alle stesse ai fini dell'indicatore regionale, sono riferite, senza ulteriori frazionamenti o condizioni particolari, all'intera categoria dei pubblici esercizi.

Roma, 5 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A13762

CIRCOLARE 9 dicembre 2003, n. **946471.**

Decreto del Ministro delle attività produttive del 14 luglio 2003 concernente un bando straordinario della legge n. 488/1992 destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori - Circolare applicativa.

Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
Agli Istituti collaboratori
All'ABI
All'ASS.I.LEA.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
All'ANCE
Alle Confederazioni artigiane

Con decreto del 14 luglio 2003, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, sono stati definiti i criteri per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 attraverso un bando straordinario destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori. Il medesimo decreto ha altresì definito la ripartizione delle risorse finanziarie tra i singoli comuni ed ha fissato i termini di presentazione delle relative domande dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di una specifica circolare ministeriale con la quale sono recepite le indicazioni dei singoli comuni in merito ai settori produttivi oggetto del suddetto bando e sono fornite le indicazioni e le precisazioni per la concreta attuazione del bando stesso.

Ai fini di cui sopra, si forniscono le seguenti indicazioni.

1. Le indicazioni di ciascun comune, con riferimento al proprio territorio, in merito ai settori produttivi per i quali trova applicazione il bando ed alla conseguente ripartizione delle risorse diponibili, sono riportate nell'allegato 1. A tale riguardo, si ricorda che, qualora per un determinato comune il bando si applichi a tutti e tre i settori «Industria», «Turismo» e «Commercio», ai soli fini dell'utilizzo delle risorse assegnate al comune medesimo, non si procede alla concessione delle agevolazioni per le iniziative da agevolare parzialmente per le quali l'importo delle agevolazioni concedibili risulti inferiore al 70% di quello spettante per la dimensione dell'impresa e l'ubicazione dell'unità produttiva, tenuto conto della tipologia del programma investimenti.

2. Per l'attuazione del bando in argomento si fa riferimento, in relazione al settore di attività interessato, alle circolari ministeriali n. 900315 del 14 luglio 2000 (settori industria e servizi), n. 900516 del 13 dicembre 2000 (settore turismo) e n. 900047 del 25 gennaio 2001 (settore commercio) e successive modifiche e integrazioni, alle quali si rimanda per tutto quanto non diversamente disciplinato dal citato decreto ministeriale 14 luglio 2003 e dalla presente circolare.

3. Le ulteriori attività ammissibili per il settore «turismo», riportate in allegato 2, sono quelle previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 13 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2003 come modificato con successivo decreto 16 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 16 luglio 2003.

4. Per il settore «commercio» — tenuto conto delle modifiche e integrazioni alle direttive per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, introdotte con decreto del Ministro delle attività produttive del 24 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 dell'8 ottobre 2003 — i programmi ammissibili sono quelli riportati nell'allegato 3.

5. La domanda di agevolazioni deve essere presentata, a partire dal giorno di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al centoventesimo giorno successivo, ad una delle banche concessionarie o ad uno degli istituti collaboratori di cui alla legge n. 488/1992, utilizzando il modulo predisposto per la richiesta delle agevolazioni della stessa legge n. 488/1992. Sul frontespizio di tale modulo le imprese devono riportare in modo chiaro e leggibile la dicitura «Bando Isole minori»; in assenza di tale indicazioni, la domanda potrà essere trattata nell'ambito di un eventuale contestuale bando ordinario. Per la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business plan, qualora prevista (si veda il punto 3 delle circolari richiamate al precedente punto 2), deve essere utlizzato lo specifico sofware predisposto dal Ministero delle attività produttive, disponibile sul sito Internet di quest'ultimo all'indirizzo www.attivitaproduttive.gov.it

6. Non sono considerate valide le domande di agevolazione a valere sul bando di cui alla presente circolare qualora, per il medesimo programma, l'impresa istante o altra facente comunque capo ai medesimi soggetti abbia presentato o presenti una domanda di agevolazione a valere su un altro bando, ordinario o straordinario riferito alla stessa legge n. 488/1992, prima che di quest'ultima domanda non sia stata reso ufficialmente noto l'esito; resta fermo quant'altro previsto dal punto 5.1 delle circolari relative ai diversi settori ammissibili richiamate al precedente punto 2. Le agevolazioni eventualmente concesse a fronte delle domande non conformi alle presenti prescrizioni sono revocate.

7. Il modulo deve essere corredato, pena l'invalidità della relativa domanda, di tutta la documentazione prevista, in relazione al settore di attività, dalle predette circolari di attuazione. Si precisa che:

a) ai fini del riconoscimento della maggiorazione degli indicatori prevista per i programmi già inseriti in un Programma integrato di sviluppo territoriale (PIST) e non agevolati (art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 14 luglio 2003), alla domanda di agevolazioni deve essere allegata una dichiarazione dell'impresa secondo lo schema di cui all'allegato 4, accompagnata da un'attestazione formale rilasciata dalla regione o dal soggetto locale competente da cui risulti che il programma di investimenti per il quale si richiedono le agevolazioni sia inserito in un PIST e che lo stesso programma non sia stato agevolato;

b) ai fini del riconoscimento della maggiorazione degli indicatori prevista per i programmi con investimenti non superiori a € 200.000 e presentati da imprese con non più di nove dipendenti (art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 14 luglio 2003), alla domanda di agevolazioni deve essere allegata una dichiarazione dell'impresa secondo lo schema di cui all'allegato 5. Al riguardo si ricorda che il computo dei dipendenti va effettuato al momento della presentazione della domanda di agevolazione, intendendosi per tale la data di sottoscrizione del modulo di domanda. Il numero di dipendenti è rilevato con riferimento all'impresa e coincide con il numero di occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola alla predetta data di sottoscrizione del modulo di domanda, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello di C.I.G.S.; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;

si ricorda inoltre che:

c) la parte descrittiva del business plan deve essere trasmessa, entro il termine finale di cui al precedente punto 5, in originale e copia, pena la inammissibilità della domanda stessa;

d) per i programmi di investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non superiori a € 200.000, indipendentemente dal numero di dipendenti dell'impresa, non è richiesto il versamento della cauzione ovvero la sottoscrizione della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 4-*bis*, del decreto ministeriale n. 520/1995 e successive modifiche e integrazioni;

e) entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, l'impresa deve trasmettere una fotocopia del modulo e della relativa scheda tecnica alla regione nella quale insiste l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti.

8. Le domande istruite positivamente dalla banca concessionaria ma non agevolate a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste non possono essere oggetto di inserimento automatico o di riformulazione — ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 520/1995 e successive modifiche e integrazioni — sul primo bando utile successivo, ordinario o straordinario, della legge n. 488/1992; qualora l'impresa intendesse proporre il medesimo programma a valere su un bando della legge n. 488/1992 deve, pertanto, presentare una nuova domanda.

Roma, 9 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO 1

Indicazioni dei comuni in merito ai settori di applicazione del bando (importi in euro)

Comuni	industria	turismo	commercio
TOSCANA			
Provincia di Grosseto			
Isola del Giglio	468.150	585.188	117.038
Provincia di Livorno			
Campo nell'Elba	423.028	528.786	105.757
Capoliveri	223.997	279.997	55.999
Capraia Isola	0	599.771	122.845
Marciana	221.546	276.933	55.387
Marciana Marina	0	319.782	65.497
Porto Azzurro	187.284	234.105	46.821
Portoferraio	0	1.075.726	220.330
Rio Marina	181.603	227.004	45.401
Rio nell'Elba	157.952	197.440	39.488
LAZIO			
Provincia di Latina			
Ventotene	273.600	342.000	68.400
CAMPANIA			
Provincia di Napoli			
Anacapri	502.409	628.012	125.602
Barano d'Ischia	620.368	789.559	0
Capri	555.708	694.635	138.927
Casamicciola Terme	486.502	608.128	121.626
Forio	784.663	998.663	0
Ischia	0	2.143.296	0
Lacco Ameno	370.816	463.520	92.704
Procida	772.620	965.775	193.155
Serrara Fontana	393.127	500.344	0
PUGLIA			
Provincia di Foggia			
Isole Tremiti	0	1.821.802	373.140
SICILIA			
Provincia di Agrigento			
Lampedusa e Linosa	894.503	1.118.129	223.626
Provincia di Messina			
Leni	253.064	316.330	63.266
Lipari	2.055.498	2.569.373	513.875
Malfa	263.393	329.242	65.848
Santa Marina Salina	0	546.541	111.942
Provincia di Palermo			
Ustica	438.988	548.736	109.747
Provincia di Trapani			
Favignana	997.795	1.247.244	249.449
Pantelleria	1.067.000	1.333.750	266.750
SARDEGNA			
Provincia di Cagliari			
Calasetta	530.918	663.647	132.729
Carloforte	857.318	1.071.648	214.330
Sant'Antioco	1.177.522	1.471.902	294.380
Provincia di Sassari			
La Maddalena	0	4.329.458	886.757
Porto Torres, limitatamente all'isola di Asinara	0	1.277.405	261.637

ALLEGATO 2

"Ulteriori attività ammissibili" relative al settore turismo (DD.MM. 13.1.2003 e 16.5.2003)

REGIONE TOSCANA

H.55.22.F - Aree attrezzate per rulottes, H.55.22.G - Aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan, H.55.22.H - Parchi per vacanze, H.55.23.1.H - Centri di vacanze per ragazzi, H.55.23.6.B - Residenze d'epoca, I.63.22.C - Impianti e infrastrutture per turismo fluviale, lagunare e lacuale, H.55.21.2.B - Rifugi escursionistici, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, I.63.23.A - Aviosuperfici ed eliporti, K.71.40.22 - Noleggio di imbarcazioni da diporto, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.C - Parchi vacanze, O.92.33.D - Infrastrutture leggere parchi (sentieristica e monitoraggio, locali esposizione prodotti, trasporto nel parco), O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero[1], O.92.52.B - Centri per la valorizzazione dell'artigianato e della gastronomia locale, O.92.52.C - Parchi tematici culturali, O.92.61.2.A - Impianti natatori[2], O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi[3], O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti), O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate, O.93.04.1.A - Centri benessere, O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia.

[1] Solo se annessi a strutture ricettive o a stabilimenti termali.
[2] Solo se annessi a strutture ricettive o congressuali.
[3] Solo se annessi a strutture ricettive.

REGIONE LAZIO

H.55.30.1.C - Esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive, I.63.22.C - Impianti e infrastrutture per turismo fluviale, lagunare e lacuale[1], I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.52.B - Centri per la valorizzazione dell'artigianato e della gastronomia locale, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc.[2], O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.F - Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture e impianti), O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate, O.93.04.1.A - Centri benessere[3], O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia.

[1] Compreso il turismo marino.
[2] Compresi impianti per l'innevamento artificiale.
[3] Limitatamente quelli annessi alle strutture ricettive.

REGIONE CAMPANIA

H.55.23.5.A - Country house, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali[1], O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.F – Impianti e strutture ricreativi per il tempo libero, O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista[2-4], O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.72.1 - Stabilimenti balneari[3-4], O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, idrotermominerali e di talassoterapia.

[1] Intese come complessi polifunzionali dotati di spazi per conferenze, mostre, esposizioni,manifestazioni di moda e mondane con adeguati locali per servizi di segreteria e organizzativi.
[2] Intese come piscine, campi da tennis, basket, pallavolo, calcetto, minigolf, piste di pattinaggio, night, teatri, arene, auditorium, pista di go – kart, maneggi, impianti per la pesca sportiva.
[3] Con annessi servizi di ristorazione.
[4] Considerate come strutture complementari funzionali, ai sensi dell' art. 2 della L.R. 6/96, al contesto turistico ricettivo in cui si insediano.

REGIONE PUGLIA

H.55.1.4.P - Alberghi dimora storica - residenza d'epoca a 4 stelle, H.55.1.5.P - Alberghi dimora storica - residenza d'epoca a 5 stelle, H.55.1.1.Q - Alberghi centri benessere a 1 stella, H.55.1.2.Q - Alberghi centri benessere a 2 stelle, H.55.1.3.Q - Alberghi centri benessere a 3 stelle, H.55.1.4.Q - Alberghi centri benessere a 4 stelle, H.55.1.5.Q - Alberghi centri benessere a 5 stelle, H.55.23.4.E - Bed & Breakfast, H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna, I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.72.1 - Stabilimenti balneari[1], O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate[1].

[1] Con esclusione degli spazi destinati alla ristorazione e somministrazione di cibi e bevande.

REGIONE SICILIA

H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna[1], I.63.22.D - Porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la nautica, centri di turismo nautico[2], O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.C – Parchi vacanze, O.92.33.G - Impianti ricreativi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.61.5.B – Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate, O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia[3]

[1] Limitatamente ad alloggi di turismo rurale come dalla L.R. n.21 art. 30 del 10.12.01 - D.A n. 165 del 06 06.02
[2] Limitatamente a quelle collegate a concessione demaniale.
[3] Limitatamente ad impianti e stabilimenti idrotermominerali.

REGIONE SARDEGNA

H.55.23.1.P - Villaggi camping, H.55.23.5.B - Turismo rurale, dimore rurali e residenze di campagna[1], H.55.1.N - Alberghi diffusi, O.92.32.A - Sale polivalenti, O.92.32.B - Centri, sale e strutture congressuali, O.92.32.C - Centri congressi annessi agli alberghi, O.92.33.A - Parchi acquatici, O.92.33.B - Parchi divertimento, O.92.33.C - Parchi vacanze, O.92.33.D - Infrastrutture leggere parchi (sentieristica e monitoraggio, locali esposizione prodotti, trasporto nel parco), O.92.33.E - Locali o spazi per attivita' ludico-ricreative, O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero, O.92.33.G - Impianti ricreativi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.52.A - Centri museali, O.92.52.B - Centri per la valorizzazione dell'artigianato e della gastronomia locale, O.92.52.C - Parchi tematici culturali, O.92.61.2.A - Impianti natatori[2], O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista, O.92.61.5.B - Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., O.92.61.5.C - Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, O.92.61.5.D - Aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, O.92.61.5.E - Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive), O.92.72.1 - Stabilimenti balneari, O.92.72.1.A - Spiagge attrezzate, O.93.04.1.A - Centri benessere, O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia[3]

[1] Limitatamente agli alloggi rurali disciplinati dalla L.R. 27/98
[2] Limitatamente alla gestione di piscine
[3] Compresi stabilimenti idropinici e idrotemali

ALLEGATO 3

Programmi ammissibili del settore "commercio"

Programmi ammissibili riferiti a:

1) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato;
2) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura e grande struttura;
3) esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione, sia di singole imprese commerciali che di strutture operative dell'associazionismo economico, con superficie dell'unità locale pari almeno a 1000 mq.;
4) attività commerciali che esercitano la vendita per corrispondenza e/o il commercio elettronico;
5) attività di "servizi complementari" alla distribuzione:
   a) centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
   b) gestione di centri commerciali;
   c) intermediari del commercio;
   d) solo se effettuate da strutture operative dell'associazionismo economico tra le imprese commerciali, attività di:
      i) informatica ed attività connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e alla innovazione tecnologica in campo informatico e telematico:
      ii) contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale, ivi incluse le problematiche del personale;
      iii) studi di mercato, ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export;
      iv) consulenza amministrativo-gestionale, ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti;
      v) pubblicità;
6) attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata da esercizi aperti al pubblico, di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con esclusione dei casi di cui al comma 6, lettere a), b), e), f) e g) del medesimo articolo 3, esclusivamente per la realizzazione di programmi di investimento:
   a) diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;
   b) promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forme di franchising;
   c) promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni o province.

Per quanto concerne i criteri e le condizioni di ammissibilità delle suddette attività e dei programmi di investimento si vedano i punti 3.1 e seguenti della circolare n. 900047 del 25.1.2001 e la circolare n. 946469 del 5.12.2003.

ALLEGATO 4

Dichiarazione dell'impresa relativa ai programmi di investimento inseriti nei PIST

Il sottoscritto…………………………………, nato a………………..…, prov. …………………..
e residente in………………………, via e n. civ. ……………………...……………………………,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni,

DICHIARA

in qualità di…………………………..………[1] dell'impresa……………………………………………
con sede legale in…………………………, via e n. civ. ……………………………..…………….,
che il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazioni presentato a valere sul bando straordinario "Isole minori" della legge n. 488/1992 è stato inserito nel Programma Integrato di Sviluppo Territoriale della regione……………. a valere sul bando del Comune di………………………….. risultando in posizione non utile per la concessione delle relative agevolazioni a causa della insufficienza delle disponibilità finanziarie.

Si allega attestazione rilasciata dall'autorità competente.

……………., lì ……………

L'impresa:
timbro e firma

…………………………………[2]

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
(2) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

ALLEGATO 5

Dichiarazione dell'impresa relativa al numero di dipendenti alla data di sottoscrizione del Modulo di domanda

Il sottoscritto…………………………………………, nato a……………………, prov. …………
e residente in………………………, via e n. civ. ……………………………………………………,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni,

DICHIARA

in qualità di……………………………… [(1)] dell'impresa……………………………………………
con sede legale in…………, via e n. civ. ……………………………………………………………,
che alla data del ...., di sottoscrizione del Modulo di domanda di agevolazioni a valere sul bando straordinario "Isole minori" della legge n. 488/1992, il numero dei dipendenti dell'impresa è pari a……unità [(2)].

…………….., lì ……………

L'impresa:
timbro e firma

………………………………… [(3)]

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
(2) Il numero di dipendenti è rilevato con riferimento all'impresa e coincide con il numero di occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola alla data di sottoscrizione del Modulo di domanda, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.
(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

03A13778

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a New York, della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a Filadelfia, della circoscrizione territoriale del Vice Consolato d'Italia a Newark.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a New York è modificata come segue: «gli Stati di New York, Connecticut ed i Territori britannici delle Isole Bermude».

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Filadelfia è modificata come segue: «Gli Stati di Pennsylvania, Delaware, Maryland (eccettuate le contee di Montgomery e di Prince George), West Virginia e Virginia (eccettuate le contee di Arlington e di Fairfax), il Nord Carolina, le contee di Atlantic, Burlington, Camden, Cape May, Cumberland, Gloucester, Hunterdon, Mercer, Ocean, Salem e Somerset (New Jersey)».

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Vice Consolato d'Italia in Newark è modificata come segue: le contee di Bergen, Hudson, Morris, Passaic, Sussez, Union, Warren, Essex, Middlesex e Monmouth (New Jersey)».

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2003

Il direttore generale: MARSILI

03A13698

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 dicembre 2003

Dollaro USA	1,2337
Yen giapponese	132,76
Corona danese	7,4422
Lira Sterlina	0,70300
Corona svedese	9,0330
Franco svizzero	1,5539
Corona islandese	89,84
Corona norvegese	8,2750
Lev bulgaro	1,9543
Lira cipriota	0,58469
Corona ceca	32,356
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,75
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6649
Lira maltese	0,4306
Zloty polacco	4,6543
Leu romeno	40613
Tallero sloveno	236,7400
Corona slovacca	41,160
Lira turca	1764808
Dollaro australiano	1,6655
Dollaro canadese	1,6418
Dollaro di Hong Kong	9,5774
Dollaro neozelandese	1,9041
Dollaro di Singapore	2,1096
Won sudcoreano	1466,44
Rand sudafricano	8,0059

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A14009

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica concernente il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Singulair» n. 912 del 7 ottobre 2003.

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 266 del 15 novembre 2003:

di seguito alla frase compresse masticabili, composizione:

leggasi:

Eccipienti: mannitolo, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, ferro ossido rosso (colorante E172), croscarmellosa sodica, aroma di ciliegia (aromalok 181612) aspartame, magnesio stearato.

Dove è scritto:

produzione: Merck manufacturing Division of Merck & Co. Inc 770, Sumneytown Pike West Point - USA,

leggasi:

produzione: Merck manufacturing Division of Merck & Co. Inc 770, Sumneytown Pike West Point - USA (solo granulato);

Merck Sharp & Dohme Ltd Shotton lane Cramlington - UK (solo cpr);

Merck Manufacturing Division of Merck 26 Inc Wilson - USA (solo cpr).

Dove è scritto:

confezionamento: Anderson packaging inc (confezionamento primario) 4545 Assembly Drive Rockford - USA;

Merck Sharp & Dohme B.V. (confezionamento secondario) Waardeweg 39 Haarlem - Olanda;

controllo e rilascio dei lotti: Merck Sharp & Dohme B.V. (confezionamento secondario) Waardeweg 39 Haarlem - Olanda,

leggasi:

confezionamento: Anderson packaging inc 4545 Assembly Drive Rockford - USA (solo granulato);

MSD Ltd Shotton Lane Cramlington - UK (solo cpr);

Merck Sharp & Dohme B.V. Waardeweg 39 Haarlem - Olanda;

controllo e rilascio dei lotti: Merck Sharp & Dohme B.V. Waardeweg 39 Haarlem - Olanda.

Nelle indicazioni terapeutiche dove è scritto:

antagonisi beta-adrenergici a breve durata d'azione assunti al bisogno non forniscono un controllo adeguato,

leggasi:

agonisi beta-adrenergici a breve durata d'azione assunti al bisogno forniscono un controllo clinico inadeguato.

03A13713

Comunicato di rettifica concernente il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Montegen» n. 913 del 7 ottobre 2003.

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 266 del 15 novembre 2003:

di seguito alla frase compresse masticabili, composizione:

leggasi:

Eccipienti: mannitolo, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, ferro ossido rosso (colorante E172), croscarmellosa sodica, aroma di ciliegia (aromalok 181612) aspartame, magnesio stearato.

Dove è scritto:

produzione: Merck manufacturing Division of Merck & Co. Inc 770, Sumneytown Pike West Point - USA,

leggasi:

produzione: Merck manufacturing Division of Merck & Co. Inc 770, Sumneytown Pike West Point - USA (solo granulato);

Merck Sharp & Dohme Ltd Shotton lane Cramlington - UK (solo cpr);

Merck Manufacturing Division of Merck 26 Inc Wilson - USA (solo cpr).

Dove è scritto:

confezionamento: Anderson packaging inc (confezionamento primario) 4545 Assembly Drive Rockford - USA;

Merck Sharp & Dohme B.V. (confezionamento secondario) Waardeweg 39 Haarlem - Olanda;

controllo e rilascio dei lotti: Merck Sharp & Dohme B.V. (confezionamento secondario) Waardeweg 39 Haarlem - Olanda,

leggasi:

confezionamento: Anderson packaging inc 4545 Assembly Drive Rockford - USA (solo granulato);

MSD Ltd Shotton Lane Cramlington - UK (solo cpr);

Merck Sharp & Dohme B.V. Waardeweg 39 Haarlem - Olanda;

controllo e rilascio dei lotti: Merck Sharp & Dohme B.V. Waardeweg 39 Haarlem - Olanda.

Nelle indicazioni terapeutiche dove è scritto:

antagonisi beta-adrenergici a breve durata d'azione assunti al bisogno non forniscono un controllo adeguato,

leggasi:

agonisi beta-adrenergici a breve durata d'azione assunti al bisogno forniscono un controllo clinico inadeguato.

03A13714

Comunicato di rettifica concernente il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lukasm» n. 914 del 7 ottobre 2003.

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 266 del 15 novembre 2003:

di seguito alla frase compresse masticabili, composizione:

leggasi:

Eccipienti: mannitolo, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, ferro ossido rosso (colorante E172), croscarmellosa sodica, aroma di ciliegia (aromalok 181612) aspartame, magnesio stearato.

Dove è scritto:

produzione: Merck manufacturing Division of Merck & Co. Inc 770, Sumneytown Pike West Point - USA,

leggasi:

produzione: Merck manufacturing Division of Merck & Co. Inc 770, Sumneytown Pike West Point - USA (solo granulato);

Merck Sharp & Dohme Ltd Shotton lane Cramlington - UK (solo cpr);

Merck Manufacturing Division of Merck 26 Inc Wilson - USA (solo cpr).

Dove è scritto:

confezionamento: Anderson packaging inc (confezionamento primario) 4545 Assembly Drive Rockford - USA;

Merck Sharp & Dohme B.V. (confezionamento secondario) Waardeweg 39 Haarlem - Olanda;

controllo e rilascio dei lotti: Merck Sharp & Dohme B.V. (confezionamento secondario) Waardeweg 39 Haarlem - Olanda,

leggasi:

confezionamento: Anderson packaging inc 4545 Assembly Drive Rockford - USA (solo granulato);

MSD Ltd Shotton Lane Cramlington - UK (solo cpr);

Merck Sharp & Dohme B.V. Waardeweg 39 Haarlem - Olanda;

controllo e rilascio dei lotti: Merck Sharp & Dohme B.V. Waardeweg 39 Haarlem - Olanda.

Nelle indicazioni terapeutiche dove è scritto:

antagonisi beta-adrenergici a breve durata d'azione assunti al bisogno non forniscono un controllo adeguato,

leggasi:

agonisi beta-adrenergici a breve durata d'azione assunti al bisogno forniscono un controllo clinico inadeguato.

03A13715

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della specialità tradizionale garantita «Antico Cioccolato Artigianale»

Il Ministero per le politiche agricole e forestali, ricevuta l'istanza intesa ad ottenere l'attestazione di specificità per il prodotto «Antico Cioccolato Artigianale», presentata ai sensi del comma 1, art. 13 del regolamento (CEE) n. 2082/92, dal Comitato promotore per la richiesta di attestazione di specificità, con sede presso la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - C.N.A. alimentare, via G. A. Guattani, 13 - 00161 Roma, ha proceduto alla pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nel testo riportato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 3 febbraio 2003, n. 27.

Successivamente, al fine di accogliere le osservazioni pervenute da parte delle Associazioni dolciarie italiane e in conseguenza all'emanazione del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, di attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, il Comitato promotore sopra citato ha presentato una nuova versione del disciplinare di produzione al fine di incrementare ulteriormente le caratteristiche tradizionali e la specificità del prodotto, nel testo di seguito riportato che sostituisce integralmente la proposta pubblicata in precedenza.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente proposta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I predetti soggetti potranno presentare, nei modi e nei termini sopra indicati, istanze intese a conoscere ed eventualmente trarre copia del programma di controllo della specificità, del quale è stata fornita una descrizione sintetica nell'art. 6 della proposta di cui sopra.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA «ANTICO CIOCCOLATO ARTIGIANALE».

Art. 1.
Nome del prodotto

La specialità tradizionale garantita «Antico Cioccolato Artigianale», secondo la tradizione italiana, è riservata al prodotto ottenuto con esclusivo utilizzo di cacao in fave, in granella ed in pasta di cacao e destinato al consumatore finale, con le caratteristiche individuate nel presente disciplinare.

L'Antico cioccolato artigianale è una preparazione alimentare allo stato solido ottenuta attraverso un processo tecnologico costituito dalla tostatura delle fave di cacao, seguita da raffinazione e concaggio (quando richiesti), temperaggio, modellaggio, cristallizzazione e smodellaggio del prodotto finito;, alcune varianti prevedono l'aggiunta, lungo il ciclo produttivo di altri ingredienti caratterizzanti il prodotto finito (granella di nocciola, frutta secca, etc..).

Tutto il processo di ottenimento del prodotto, dall'impiego delle materie prime e fino all'ottenimento del prodotto finito destinato al consumatore finale deve avvenire presso il medesimo laboratorio di lavorazione.

Qualora la fase di produzione iniziasse dalla massa di cacao o da cioccolato di copertura in blocchi, sarà obbligatoria la certificazione del produttore iniziale, che non contiene grassi diversi dal burro di cacao, e che tutta la fase di lavorazione è conforme alle regole del presente disciplinare.

L'Antico cioccolato artigianale si caratterizza per l'impiego di materie prime, selezionate direttamente dal produttore, che le miscela in modo originale secondo la propria esperienza per l'ottenimento delle diverse tipologie di prodotto finito, e verificate da un apposito organo di controllo che ne certifica l'effettiva provenienza e ne traccia il percorso.

Art. 2.
Ingredienti

Le materie prime caratterizzanti l'«Antico Cioccolato Artigianale» si identificano esclusivamente in prodotti ottenuti dalla tostatura e spremitura dei semi di cacao: tali materie prime sono costituite dalla pasta di cacao composta esclusivamente da burro di cacao e cacao.

È vietato l'utilizzo di oli e grassi vegetali o di grassi animali in sostituzione del burro di cacao.

Nella preparazione dell'«Antico Cioccolato Artigianale» è consentito l'utilizzo di zucchero (saccarosio, glucosio cristallizzato, fruttosio, lattosio, maltosio) e di latte in polvere ottenuto dalla disidratazione di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato.

La preparazione del prodotto finito può avvenire anche partendo da cioccolato in blocchi. In questo caso il cioccolato dovrà essere ottenuto, in conformità al presente disciplinare, da produttori aderenti al sistema di controllo e certificazione dell'«Antico Cioccolato Artigianale» di tradizione italiana e da questi fornito direttamente agli utilizzatori finali.

All'«Antico Cioccolato Artigianale» possono essere aggiunti, a discrezione del produttore, altri prodotti commestibili idonei anche per il consumo umano diretto, quali ad esempio frammenti di torrone e frutta secca, secondo la creatività dell'artigiano cioccolatiere.

Non è consentito l'utilizzo di lecitina di soia anche se non derivante da organismi geneticamente modificati.

Per quanto riguarda l'aromatizzazione, viene consentito l'utilizzo di aromatizzanti naturali, seguendo le indicazioni previste dalla normativa vigente relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione, mentre resta vietato l'uso di aromatizzanti naturali identici e artificiali.

Art. 3.
Metodo specifico di produzione e lavorazione

Nella preparazione dell'«Antico Cioccolato Artigianale», il produttore prepara la miscela con materie prime elencate nell'art. 2, di prima qualità scelte direttamente e successivamente composte secondo propria esperienza; è vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza grassa diversa dal burro di cacao, con eccezione di quelle contenute negli altri ingredienti ammessi (grasso vaccino contenuto nel latte utilizzato per il cioccolato al latte, i grassi derivanti dall'impiego delle nocciole per il cioccolato gianduia, etc.). Tale regola è estesa anche al ripieno eventualmente contenuto nel cioccolato (praline, tartufi, tavolette, specialità aziendali, etc.).

Fasi di lavorazione: per quanto riguarda la produzione, vengono individuate per le seguenti fasi, ritenute critiche, i parametri tecnologici cui conformarsi:

fase primaria:

1. torrefazione e macinazione delle fave di cacao: le fave di cacao utilizzate dovranno essere di prima scelta, prive di qualsiasi difetto sia di carattere botanico che fisiologico; la provenienza e le caratteristiche biochimiche del prodotto dovranno essere certificate e comunicate al successivo trasformatore (se diverso dal torrefattore);

2. frantumazione - raffinazione: questa fase viene messa in atto, a discrezione del cioccolatiere, qualora desideri ottenere un prodotto finito a granulometria fine, partendo da materie prime a granulometria più grossolana (zucchero semolato);

3. concaggio: non rappresenta una fase cogente della preparazione dell'Antico Cioccolato Artigianale (lavorazione a freddo), i parametri di tempo e temperatura sono determinati dal cioccolatiere;

4. fusione e/o miscelazione: fase in cui le materie prime allo stato solido (massa di cacao, burro di cacao) oppure blocchi di cioccolato vengono portati allo stato liquido mediante riscaldamento. Questa operazione dovrà essere realizzata a bagnomaria, senza contatto diretto tra il prodotto e la sorgente di calore, ad una temperatura compresa tra 45 °C/55 °C, con attrezzature interamente in acciaio inox;

fase secondaria:

5. temperaggio: può essere effettuato manualmente su una superficie in marmo, oppure con l'aiuto di adeguate macchine temperatrici, i parametri di tempo e temperatura sono determinati dal cioccolatiere;

6. modellaggio/smodellaggio: rappresenta una fase volontaria a discrezione del cioccolatiere con la quale si conferisce l'aspetto estetico al prodotto;

7. cristallizzazione: deve essere effettuata ad una temperatura compresa tra i 10 °C e 15 °C, in stanze climatizzate in tunnel di raffreddamento;

8. stoccaggio: il prodotto finito va conservato in locali a temperatura compresa tra 15 °C e 18 °C.

Fasi della elaborazione dell'«Antico Cioccolato Artigianale»:

Materiali idonei alla lavorazione:

le attrezzature e superfici che vengono a contatto con il prodotto in lavorazione dovranno essere costituite in materiali pulibili e sanificabili, quali acciaio inox o superfici in marmo e granito.

Art. 4.
Etichettatura

Al fine di permettere al consumatore finale l'identificazione dell'«Antico Cioccolato Artigianale» - Specialità tradizionale garantita, differenziandolo da altri similari, dovrà essere chiaramente riportata in etichetta e/o sulla confezione nella parte anteriore la denominazione: «Antico Cioccolato Artigianale» - Specialità tradizionale garantita (o acronimo S.T.G.), oltre al nome del prodotto.

Nell'elenco degli ingredienti, indicati in ordine decrescente, con caratteri ben leggibili in contrasto con il fondo della confezione, dovranno essere riportati l'origine e la percentuale del cacao totale. Sulla confezione od in etichetta si dovrà inoltre apporre, quale indicazione per il consumatore e mediante apposita dicitura, la data od il periodo entro cui il produttore consiglia il consumo del prodotto al fine di poter apprezzare integralmente, le superiori caratteristiche organolettiche dell'«Antico Cioccolato Artigianale».

A tal fine la dicitura da riportare è la seguente: «Da consumarsi preferibilmente entro ...., per apprezzare integralmente le caratteristiche organolettiche ottimali del prodotto.».

La denominazione «Antico Cioccolato Artigianale» ed il logo comunitario sono riservati al prodotto realizzato con il solo ed esclusivo utilizzo dell'«Antico Cioccolato Artigianale» - S.T.G.

I prodotti, per la cui preparazione è utilizzata la S.T.G., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla specialità, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che il prodotto a S.T.G. certificato come tale costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza.

L'utilizzazione non esclusiva della specialità consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

Art. 5.
Caratteristiche del prodotto finale

L'«Antico Cioccolato Artigianale» si presenta solido e stabile nel rispetto della curva di ricristallizzazione del burro di cacao, deve scheggiarsi in modo uniforme e avere un aspetto lucido. Nell'«Antico Cioccolato Artigianale», dal punto di vista chimico, devono essere rintracciabili esclusivamente le caratteristiche chimiche possedute dagli ingredienti prima dell'inizio del processo di produzione descritto nell'art. 3.

Art. 6.
Controlli

Gli elementi minimi previsti dal piano dei controlli sull'«Antico Cioccolato Artigianale», sono la verifica:

della provenienza e della effettiva ed esclusiva utilizzazione delle materie prime individuate;

del rispetto delle fasi di lavorazione individuate;

delle caratteristiche finali del prodotto.

Art. 7.
Definizione e caratteristiche dei prodotti

Semi di cacao: i grani dell'albero di cacao (Teobroma Cacao L.) fermentati ed essiccati.

Cacao in massa o pasta di cacao: la granella di cacao ridotta in pasta mediante un procedimento meccanico e non privata di qualsiasi parte della sostanza grassa naturale.

Burro di cacao, il burro di cacao ottenuto, mediante pressione da parte di una o più delle seguenti materie prime: granella di cacao, pasta di cacao, pannello di cacao, e deve rispondere ai seguenti requisiti: 1) tenore di insaponificabili determinato dall'etere di petrolio non oltre lo 0,35%; 2) tenore in acidograsso libero non oltre l'1,75% (Espresso in acido oleico).

Cacao in polvere: il pannello di cacao, ottenuto tramite pressione idraulica, trasformato in polvere con un procedimento meccanico e contenente non meno del 20% di burro di cacao.

Cioccolato fondente: prodotto da fave, granella o massa di cacao derivante da semi selezionati, con aggiunta di saccarosio e derivati con o senza aggiunta di burro di cacao, avente percentuale minima totale non inferiore al 55% di cacao totale.

Cioccolato al latte: prodotto da fave, granella o massa di cacao derivante da semi selezionati, con aggiunta di saccarosio e derivati con o senza aggiunta di burro di cacao, nonché dal latte o da materie provenienti dalla disidratazione del latte intero, parzialmente o totalmente scremato, ed eventualmente da crema, totalmente o parzialmente disidratata, o da burro. Sostanza secca totale di cacao non inferiore del 30%, cacao secco sgrassato non meno del 3%, sostanza secca di origine lattica, non meno del 14% limite massimo in zuccheri non superiore al 50%.

Cioccolato gianduia: il prodotto ottenuto da un lato, da cioccolato (fondente o latte) con un tenore minimo di sostanza secca di cacao non inferiore al 30% e quello di cacao secco sgrassato dell'8% e dall'altra da nocciole finemente macinate, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano non più di 40 e non meno di 20 grammi di nocciole certificate di origine italiana (tipo Piemonte I.G.P).

03A13717

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione alla «Tecnoprove S.r.l.», in Ostuni, al rilascio di certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 21 novembre 2002, visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, visto altresì il decreto ministeriale 7 febbraio 2001, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo «Tecnoprove S.r.l.», via dell'Industria - Ostuni (Brindisi), è autorizzato, a decorrere dalla data del 4 dicembre 2003, ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 10, a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalità e procedure previste nell'art. 11, a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

03A13708

Autorizzazione alla «Italsocotec S.p.a.», in Roma, al rilascio di certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 21 novembre 2002, visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, visto altresì il decreto ministeriale 7 febbraio 2001, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo «Italsocotec S.p.a.», via Vallombrosa n. 88 - Roma, è autorizzato, a decorrere dalla data del 4 dicembre 2003, ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 10, a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalità e procedure previste nell'art. 11, a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

03A13709

Autorizzazione alla «Bureau Veritas Italia S.r.l.», in Milano, al rilascio di certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 21 novembre 2002, visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, visto altresì il decreto ministeriale 7 febbraio 2001, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo «Bureau Veritas Italia S.r.l.», viale Monza n. 261 - Milano, è autorizzato, a decorrere dalla data del 4 dicembre 2003, ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 10, a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalità e procedure previste nell'art. 11, a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

03A13710

Autorizzazione alla «Tecno S.r.l.», in Cairo Montenotte, al rilascio di certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 21 novembre 2002, visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, visto altresì il decreto ministeriale 7 febbraio 2001, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo «Tecno S.r.l.», via dei Portici n. 27 - Cairo Montenotte (Savona), è autorizzato, a decorrere dalla data del 4 dicembre 2003, ad emettere certificazione CE, a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

03A13711

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di novembre 2003 che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2002 e 2003 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2002	Novembre	119,0	2,7	5,0
	Dicembre	119,1	2,7	5,0
	Media	*117,9*		
2003	Gennaio	119,6	2,7	5,0
	Febbraio	119,8	2,5	4,8
	Marzo	120,2	2,6	5,1
	Aprile	120,4	2,5	4,9
	Maggio	120,5	2,4	4,7
	Giugno	120,6	2,3	4,6
	Luglio	120,9	2,5	4,9
	Agosto	121,1	2,5	5,0
	Settembre	121,4	2,5	5,2
	Ottobre	121,5	2,4	5,0
	Novembre	121,8	2,4	5,1

03A13815

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (in vigore dal 1º gennaio 2004).

Art. 1

Formazione professionale continua

1. La formazione professionale continua:
a) è attività di aggiornamento e di approfondimento, in forma collettiva, delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale del dottore commercialista. Non sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuali che sono presupposti per l'esercizio dell'attività professionale;
b) è volta ad assicurare e garantire che il dottore commercialista iscritto nell'albo mantenga, approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e professionale;
c) è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, ai sensi dell'art. 25, lettera b), dell'Ordinamento della professione di dottore commercialista. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale;
d) è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione intellettuale del dottore commercialista ed è garanzia di tutela dell'interesse pubblico;
e) si realizza, di regola, mediante la partecipazione ad eventi formativi, il cui svolgimento è caratterizzato da interrelazione e confronto di esperienze professionali tra i partecipanti, tenuto conto della tipologia e delle modalità di diffusione – anche informatiche – degli eventi medesimi;
f) si realizza, altresì, con lo svolgimento delle altre attività formative di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c).

Art. 2

Attività di formazione professionale continua e crediti formativi professionali

1. Per il dottore commercialista, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 5, costituiscono attività di formazione professionale continua, anche se svolte all'estero, quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo:
   a) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi similari;
   b) svolgimento delle attività formative elencate nell'art. 3, comma 3;
   c) altre attività che saranno definite dal Consiglio Nazionale.
2. Le attività e gli eventi formativi devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista e, in particolare, le materie economico-aziendali, le materie giuridiche – tra cui il diritto commerciale, amministrativo, tributario, processuale civile e penale –, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni. Debbono avere altresì ad oggetto le norme di deontologia e di ordinamento professionale e le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione degli studi professionali.
3. Il Consiglio Nazionale attribuisce i crediti formativi professionali alle attività e agli eventi formativi in relazione al contenuto, alle modalità di svolgimento e alla durata.
4. Il credito formativo professionale è l'unità di misura dell'impegno richiesto al dottore commercialista per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.

Art. 3

Accreditamento degli eventi formativi e delle attività formative particolari

1. Il Consiglio Nazionale attribuisce i crediti formativi professionali ai singoli eventi compresi nei programmi approvati, valutando i seguenti elementi:
   a) tipologia e modalità di svolgimento dell'evento formativo;
   b) durata effettiva dell'evento;

c) argomenti trattati;
d) qualifica dei relatori.

2. L'attribuzione dei crediti è prevalentemente basata sulla durata dell'evento e orientata all'adozione del parametro: 1 ora = 1 CFP.

3. Alle attività formative particolari di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), i crediti formativi professionali vengono attribuiti in base alla seguente tabella:

Attività formative particolari	*Crediti attribuiti*	*Limiti massimi annuali*
Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio Nazionale	1 ora = 3 crediti	max 15
Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti dottori commercialisti	1 ora = 3 crediti	max 15
Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi	1 credito ogni 5 cartelle di 1.500 battute ciascuna	max 10
Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi	10 crediti	max 10
Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi	4 crediti	max 4
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato	5 crediti	max 5
Partecipazione alle commissioni consultive del Consiglio Nazionale e degli Ordini	1 riunione = 1 credito	max 10
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale	1 riunione = 2 crediti	max 10
Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad oggetto lo studio di argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi	1 riunione = 1 credito	max 10
Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi. Gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari.	il numero di CFP è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame	max 10

4. Per eccezionali motivi, l'attribuzione dei crediti formativi professionali agli eventi può essere effettuata dal Consiglio Nazionale anche successivamente allo svolgimento dell'evento, purché l'Ordine abbia inoltrato preventiva e motivata richiesta di accreditamento.

Art. 4

Periodo formativo e impegno minimo

1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. Il primo triennio formativo decorre dal 1° gennaio 2003 e termina il 31 dicembre 2005.

2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

3. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione è richiesto un impegno minimo di novanta crediti formativi professionali da acquisire nell'arco di un triennio, con un minimo di venti crediti formativi annuali, di cui almeno tre derivanti da attività formative aventi ad oggetto gli argomenti di cui alle lettere A (Ordinamento, deontologia e tariffe) e B (Organizzazione dello studio professionale) dell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi.

Art. 5

Obbligatorietà della formazione professionale continua

1. Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo deontologico per i dottori commercialisti iscritti negli albi tenuti dagli Ordini, indipendentemente dall'iscrizione in altri albi professionali
2. Ogni dottore commercialista sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle norme che seguono, gli eventi e le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma precedente.
3. Il dottore commercialista iscritto nell'albo è tenuto a:
   a) acquisire novanta crediti triennali, con un minimo di venti crediti annuali. Almeno tre crediti annuali devono derivare da attività formative aventi ad oggetto gli argomenti di cui alle lettere A (Ordinamento, deontologia e tariffe) e B (Organizzazione dello studio professionale) dell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi;
   b) documentare l'attività di formazione effettivamente svolta, anche mediante autocertificazione;
   c) esibire la documentazione all'Ordine di appartenenza secondo le modalità dallo stesso stabilite.
4. Per l'acquisizione dei crediti di cui alla lettera a) del comma precedente, il dottore commercialista può partecipare agli eventi formativi compresi nei programmi predisposti da qualsiasi Ordine e approvati dal Consiglio Nazionale.
5. L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale nell'anno solare in cui si verificano i casi di seguito indicati, con conseguente riduzione del numero di crediti da acquisire nel corso del triennio formativo:
   a) maternità, servizio militare e civile, grave malattia o infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi;
   b) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
6. Può inoltre motivare l'esenzione dall'assolvimento dell'obbligo formativo l'età del dottore commercialista, il cui limite, che non potrà essere inferiore a sessantacinque anni, è rimesso alla determinazione degli Ordini.
7. Gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.

Art. 6

Attribuzioni e compiti degli Ordini

1. Gli Ordini sono enti formatori. L'attività istituzionale degli Ordini comprende la formazione professionale continua dei dottori commercialisti iscritti negli albi.
2. E' compito degli Ordini dare attuazione alle attività di formazione professionale continua e vigilare sull'effettivo svolgimento delle stesse da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni.
3. In particolare gli Ordini:
   a) promuovono, operando anche di concerto tra loro, adeguate offerte di eventi formativi, predisponendo i relativi programmi;
   b) favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori;
   c) regolano le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi;
   d) verificano annualmente, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale e, a tal fine, possono chiedere agli iscritti l'esibizione della documentazione relativa all'attività formativa svolta.
4. Ai fini della vigilanza, gli Ordini possono chiedere all'iscritto, in ogni momento, l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per l'ultimo triennio.
5. L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dall'Ordine, al termine del triennio formativo, ai sensi dell'art. 35 dell'Ordinamento professionale, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l'inosservanza. Al termine dell'istruttoria, l'Ordine decide sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 36 dell'Ordinamento professionale.

Art. 7

Programmi di formazione professionale continua

1. Gli Ordini predispongono, anche di concerto tra loro e in relazione alle esigenze di formazione degli iscritti negli albi, il programma degli eventi formativi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale in via anticipata rispetto allo svolgimento degli eventi programmati. Il Consiglio Nazionale delibera sull'approvazione dei programmi entro 45 giorni dal ricevimento, previo riscontro di conformità degli argomenti in essi contenuti con quelli previsti nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi.
2. Decorsi 45 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta all'Ordine alcuna comunicazione in merito all'approvazione, il programma s'intende approvato e i crediti sono attribuiti agli eventi con apposito provvedimento emesso dal Consiglio Nazionale anche dopo lo svolgimento degli stessi.
3. I programmi vanno riferiti preferibilmente all'intero anno formativo e, comunque, devono riguardare periodi non inferiori al trimestre, salvo il disposto dell'art. 3, comma 4.
4. I programmi devono contenere e indicare:
   a) la tipologia degli eventi formativi;
   b) gli argomenti oggetto di trattazione degli eventi formativi da individuare tra quelli inclusi nell' Elenco delle materie oggetto di eventi formativi;
   c) la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ore;
   d) le date previste di svolgimento degli eventi;
   e) il luogo di svolgimento degli eventi formativi, che - di regola - rientra nella circoscrizione territoriale di competenza dell'Ordine; se, in casi eccezionali, l'evento si tiene nella circoscrizione territoriale di un altro Ordine, occorre non solo indicare l'Ordine nella cui circoscrizione si tiene l'evento, ma anche segnalare che quest'ultimo ha espresso il consenso allo svolgimento dell'evento, nonché gli accordi intercorsi per effettuare la vigilanza e il rilascio delle attestazioni di partecipazione;
   f) altre informazioni ritenute utili, tra le quali, ove possibile, l'indicazione e la qualifica dei relatori.
5. Nel programma annuale devono essere contenuti argomenti di cui alle lettere A (Ordinamento, deontologia e tariffe) e B (Organizzazione dello studio professionale) dell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi, onde consentire l'acquisizione degli specifici crediti formativi professionali annuali di cui all'art. 5, comma 3, lettera a).
6. Il programma formativo predisposto dall'Ordine non comprende le attività formative particolari, indicate nella tabella di cui all'art. 3, comma 3.
7. Gli eventi formativi organizzati dagli Ordini al di fuori del territorio italiano sono soggetti alla medesima normativa prevista per gli eventi organizzati in Italia; gli adempimenti relativi sono svolti direttamente dall'Ordine organizzatore.

Art. 8

Attuazione dei programmi

1. Ciascun Ordine, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 6, realizza – anche di concerto con altri Ordini – il programma approvato dal Consiglio Nazionale, con le modalità ritenute meglio rispondenti alle esigenze di formazione degli iscritti nell'albo da esso tenuto.
2. L'Ordine realizza il programma, anche di concerto con altri Ordini, avvalendosi di strutture e mezzi propri (commissioni di studio, fondazioni di emanazione degli Ordini, associazioni, società cui l'Ordine partecipa) o conferendo apposito incarico a soggetti terzi (associazioni di categoria dei dottori commercialisti, istituti universitari, enti e imprese di formazione, uffici studi di enti pubblici e privati). In questo caso, il soggetto incaricato dall'Ordine svolge, nella circoscrizione di quest'ultimo, i singoli eventi e opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine. In nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale del dottore commercialista, poiché esso esegue un incarico nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Ordine che lo ha incaricato.

Art. 9

Riconoscimento dei crediti formativi agli iscritti

1. L'Ordine riconosce i crediti formativi professionali agli iscritti nell'albo che partecipano agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale. I crediti formativi sono riconosciuti tenendo conto del tempo di effettiva partecipazione agli eventi.
2. L'Ordine, altresì, riconosce agli iscritti i crediti formativi professionali derivanti dalle attività formative particolari indicate nella tabella di cui all'art. 3, comma 3.
3. Al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti formativi professionali, gli iscritti producono la documentazione dell'attività formativa svolta, anche mediante autocertificazione.
4. Il dottore commercialista può indicare di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (corrispondenza, sito Internet, targa, biglietti da visita ecc.).
5. L'Ordine valuta la possibilità di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscritti negli albi, che abbiano assolto l'obbligo formativo.

Art. 10

Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale promuove e indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione. Assiste gli Ordini nell'attuazione dei programmi di formazione professionale ed esercita le proprie attribuzioni di vigilanza.
2. In particolare, il Consiglio Nazionale:
   a) definisce l'elenco comprendente le materie professionali oggetto degli eventi formativi di cui all'art. 2, comma 2;
   b) approva gli eventi formativi inseriti nei programmi degli Ordini e attribuisce i relativi crediti formativi professionali;
   c) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa degli Ordini, anche attraverso lo svolgimento di eventi formativi direttamente realizzati.
3. Il Consiglio Nazionale inoltre coordina e vigila sullo svolgimento della formazione professionale continua per assicurare e garantire che i dottori commercialisti iscritti negli albi mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale.
4. Il coordinamento è volto ad assicurare che lo svolgimento degli eventi formativi sia caratterizzato da ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra tutti i dottori commercialisti, da uniformità di riconoscimento dei crediti formativi professionali e da pregio ed elevato livello culturale.
5. Inserita nella più generale attribuzione di vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli degli Ordini, l'azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini:
   a) formino e inviino al Consiglio Nazionale i programmi periodici contenenti gli eventi formativi che permettano agli iscritti negli albi di conseguire almeno trenta crediti formativi annuali;
   b) attuino i programmi con l'obiettivo di realizzare le finalità indicate al comma 3 del presente articolo;
   c) accertino l'effettiva partecipazione agli eventi formativi da parte degli iscritti negli albi.

Art. 11

Norme di attuazione

1. In relazione alle disposizioni del presente Regolamento, il Consiglio Nazionale emana norme di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione professionale continua.

03A13911

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.

Verbale.

In data 28 novembre 2003 alle ore 11,30 ha avuto luogo l'incontro tra: l'Aran; nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni (firmato),

e le seguenti:

Organizzazione sindacale RDB PI (firmato);

Confederazione sindacale RDB CUB (firmato).

Al termine della riunione la parte sindacale sottoscrive il presente CCNL per il personale non dirigente del comparto degli Enti pubblici non economici - quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.

Nota a verbale.

La RdB Pubblico impiego sottoscrive il presente CCNL 2002-2005 per il personale non dirigente del comparto Enti pubblici non economici avendone avuto mandato dai lavoratori che in questo senso si sono espressi nell'apposito *referendum* svoltosi nel mese di ottobre 2003.

Rimane la valutazione complessivamente negativa del contratto stesso che si qualifica quasi esclusivamente come rinnovo del biennio economico, rinviando ad ulteriori ed indefiniti momenti alcuni problemi estremamente rilevanti, quali ad esempio quelli connessi ad una nuova definizione dell'ordinamento professionale.

In particolare la RdB:

ritiene insufficienti le risorse economiche destinate agli aumenti contrattuali in quanto inferiori sia al tasso ufficiale di inflazione sia di gran lunga al reale costo della vita, soprattutto in rapporto agli effetti determinati dall'introduzione dell'Euro, condizione questa che accentua la distanza dalle retribuzioni europee;

considera inadeguata la soluzione adottata per la problematica relativa all'inserimento nel contratto degli ex custodi degli stabili degli Enti previdenziali;

considera inaccettabile la scelta di far gravare sui Fondi di Ente anche il finanziamento dei passaggi dall'area A all'area B;

esprime preoccupazione per l'immotivato inasprimento delle norme disciplinari;

esprime profonda contrarietà per la mancanza di garanzie in ordine al libero esercizio delle libertà sindacali.

La RdB mostra al contempo soddisfazione per l'accoglimento delle proprie richieste circa la ripartizione interna delle somme stanziate, che in prevalenza incrementano la retribuzione tabellare e per l'istituzione dell'Indennità di Ente che trasformando risorse incerte e precarie in fisse e continuative, traduce in concreto la richiesta RdB di istituzione della 14ª mensilità.

03A13695

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla delibera del 25 luglio 2003 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001 - Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare: acquedotto molisano centrale. (Deliberazione n. 62/2003)». (Delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 15 novembre 2003).

Nella delibera citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve essere apportata la seguente correzione:

a pag. 28, prima colonna, paragrafo 2. Assegnazione contributo, ultima riga del punto 2.2., dove è scritto: «... è l'Ente risorse idriche *mouse* (ERIM) di Campobasso», deve leggersi: «... è l'Ente Risorse Idriche *Molise* (ERIM) di Campobasso».

03A13818

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501294/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77